



STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA

COLLA FERRARI PELLINO PERINOTTO

VIA MENTANA 30 - 27029 VIGEVANO PV

TEL - FAX 0381 903221 - P.IVA 02003500184

INDICE

1.	I RIFERIMENTI LEGISLATIVI	3
2.	LA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	5
3.	L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO.....	8
4.	LA NUOVA PIANIFICAZIONE SOVRACCOMUNALE	15
5.	I VINCOLI TERRITORIALI IN ATTO	45
6.	GLI ULTERIORI AGGIORNAMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO.....	48
7.	GLI OBIETTIVI DI VARIANTE	49
8.	GLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO E LA MODIFICA DELLE ZONE IC.....	51
9.	DETERMINAZIONI DELLE POLITICHE DI INTERVENTO	53
10.	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE	57
11.	L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	61
12.	LE MODIFICHE DI VARIANTE DEL PGT.....	70
13.	LE PREVISIONI RELATIVE ALLA POPOLAZIONE TEORICA DI PIANO.....	73
14.	LA TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO	74

1. I RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il riferimento normativo per il Piano di Governo del Territorio e per le sue varianti è rappresentato, che è ormai noto, dalla Legge Regionale n.12 dell'11 marzo 2005 e delle sue numerose e complesse modifiche e integrazioni (LR12/05 e ss.mm.ii.).[1]

A tale testo unico si è affiancata la nuova Legge Regionale n.31 del 2014 (LR31/14 e s.m.i.), intitolata *“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”*, entrata in vigore in data 2 dicembre 2014, a seguito della pubblicazione sul BURL, e recente modificata con la Legge Regionale n.16 del 2017 (LR16/17), che ha introdotto elementi innovativi nella legislazione in materia di governo del territorio, limitando notevolmente le possibilità di variare i Piani di Governo del Territorio vigenti.

La LR31/14 e s.m.i. istituisce un periodo transitorio al fine di adeguare il Piano Territoriale Regionale (PTR), e successivamente il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), e infine i Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali, all'obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

1 Cfr. Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005 (“Legge per il governo del territorio”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n.11 del 16 marzo 2005, I Supplemento Ordinario, e le successive modifiche e integrazioni che, per il momento (settembre 2015), sono: 1) Legge Regionale n.20 del 27 dicembre 2005 (“Modifiche alla Legge Regionale n.2 del 2005 in materia di recupero abitati-vo dei sottotetti esistenti”), pubblicata nel BURL n.52 del 30 dicembre 2005; 2) Legge Regionale n.12 del 14 luglio 2006 (“Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 Legge per il governo del territorio”), pubblicata nel BURL n.143 del 18 luglio 2006; 3) Legge Regionale n.24 del 3 ottobre 2007 (“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio”) pubblicata nel BURL n.40 del 4 ottobre 2007 (successivamente abrogata dalla LR n.11 del 2010); 4) Legge Regionale n.4 del 14 marzo 2008 (“Ulteriori modifiche e integrazioni alla Legge Regionale marzo 2005, n.12 Legge per il governo del territorio”), pubblicata nel BURL n.12 del 17 marzo 2008; 5) Legge Regionale n.5 del 10 marzo 2009 (“Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale”), pubblicata nel BURL n.10 del 13 marzo 2009, I S.O.; 6) Legge Regionale n.7 del 5 febbraio 2010 (“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010”), pubblicata nel BURL n.8 dell'8 febbraio 2010; 7) Legge Regionale n.11 del 22 febbraio 2010 (“Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo”), pubblicata nel BURL n.8 del 26 febbraio 2010, II S.O.; 8) Legge Regionale n.12 del 22 febbraio 2010 (“Modifiche alla l.r. 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio - e alla l.r. 5 gennaio 2000, n.1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”), pubblicata nel BURL n.8 del 26 febbraio 2010, II S.O.; 9) Legge Regionale n.3 del 21 febbraio 2011 (“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011”), pubblicata nel BURL n.8 del 25 febbraio 2011, I S.O.; 10) Legge Regionale n.4 del 13 marzo 2012 (“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia”) pubblicata nel BURL n.68 del 16 marzo 2012; 11) Legge regionale n.1 del 4 giugno 2013 (“Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge reg. n. 12 del 2005”) pubblicata nel BURL n. 23 del 5 giugno 2013; e recentemente: 12) Legge regionale n.31 del 28 novembre 2014 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”), pubblicata nel BURL n.49 del 1 dicembre 2014; e ancora: 13) Legge Regionale n.2 del 3 febbraio 2015 (“Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”), pubblicata nel BURL n. 6 del 5 febbraio 2015.

La tempistica di questi adeguamenti è fissata al 31 dicembre 2017 per l'adeguamento del PTR, e ulteriori 24 mesi per l'adeguamento dei PTCP, a seguito dei quali i Comuni potranno adeguare i propri PGT agli obiettivi fissati dalla pianificazione sovracomunale regionale e provinciale in occasione della prima variante di PGT (articolo 5, commi 1, 2 e 3, LR31/14 e s.m.i.).

Durante il suddetto periodo transitorio la LR31/14 e s.m.i. pone una sostanziale limitazione alla pianificazione territoriale comunale, vietando perentoriamente qualsiasi modifica urbanistica delle aree individuate dai PGT vigenti come agricole, con le sole eccezioni di:

- modifiche con bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della stessa legge (articolo 5, comma 4, LR31/14 e s.m.i.);
- ampliamento di attività economiche esistenti e accordi di programma a valenza regionale (articolo 5, comma 4, LR31/14 e s.m.i.);
- interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 2, comma 4, LR31/14 e s.m.i.), ad oggi non ancora deliberati.

Quindi, a seguito dell'entrata in vigore della recente modifica alla LR31/14 (con la già citata LR16/17), è possibile altresì effettuare il cosiddetto bilancio ecologico, ovvero effettuare modifiche che non comportino la riduzione delle aree agricole complessive già azionate dal PGT vigente.

È opportuno altresì evidenziare che la stessa LR31/14 e s.m.i. ha ammesso la possibilità di rinnovare la validità di tutti i PGT comunali lombardi fino alla scadenza di 12 mesi successivi agli adeguamenti del PTR e del PTCP di cui si è detto sopra, mediante deliberazione motivata di Consiglio Comunale (articolo 5, comma 5, LR31/14 e s.m.i.).

2. LA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Dall'ottobre dell'anno 2010 il Comune di Villanova d'Ardenghi, in Provincia di Pavia, è dotato di un nuovo strumento di pianificazione territoriale, predisposto secondo le ultime normative regionali, in particolare ai sensi della Legge Regionale n.12 del 2005 (LR12/05 e ss.mm.ii.).

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Villanova d'Ardenghi è stato infatti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n.22 del 14 luglio 2010, e risulta vigente a far data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 22 ottobre 2010

Considerando che è trascorso il periodo quinquennale, dopo il quale i Comuni sono tenuti a rivedere il proprio Documento di Piano, e considerando parimenti l'attuale congiuntura economica, sociale e amministrativa, il Comune di Villanova d'Ardenghi ha avviato la procedura di Variante del PGT. Pertanto:

- con Delibera della Giunta Comunale n.28 del 17 giugno 2017 è stato deciso l' *"Avvio del procedimento relativo alla redazione della variante al Piano di Governo del Territorio vigente"*;
- e con Delibera della Giunta Comunale n.29 del 17 giugno 2017 è stato deciso l' *"Avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio vigente"*.

Inoltre, con la successiva Delibera della Giunta Comunale n.30 sempre del 17 giugno 2017, è avvenuta l' *"Approvazione del documento 'Obiettivi del Piano' relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio vigente"*.

Con tale documento si definiscono gli obiettivi e i criteri generali della Variante di PGT, che confermano quelli già individuati per la redazione del PGT vigente, orientandoli prioritariamente a:

- *minimizzare il consumo di suolo: obiettivo principale sarà contenere l'espansione edilizia a discapito di terreni agricoli, avvantaggiando il recupero degli spazi già urbanizzati; in particolare, la variante di PGT è indirizzato a favorire gli interventi di completamento dei tessuti residenziali esistenti e contenere gli ampliamenti, ovvero l'inserimento di nuove aree edificabili, esternamente al perimetro dell'attuale centro edificato;*
- *riqualificare il territorio: la valorizzazione del territorio comunale può procedere sotto diversi aspetti legati al sistema della mobilità e delle reti, al sistema del territorio urbano*

(residenza, produttivo e servizi) e al sistema del territorio agricolo (insediamenti e paesaggio); costituisce indirizzo prioritario per il Comune di Villanova d'Ardenghi la salvaguardia, la riqualificazione e lo sviluppo del sistema verde, non solo nelle sue componenti naturalistiche distribuite nel territorio agricolo (boschi, fasce ripariali), ma anche nelle parti periurbane (aree di scarpata che cingono l'abitato di Villanova verso la Valle del Ticino) e urbane (superfici a verde attrezzato per il tempo libero e lo sport, nonché giardini privati e fasce di mitigazione dell'area industriale); Si intende inoltre provvedere al perfezionamento del sistema dei servizi, in particolare per quanto concerne le reti infrastrutturali (ad esempio il sistema fognario), la viabilità urbana (soprattutto nella parte della stazione), e le aree a parcheggio (nel centro abitato di Villanova);

- *promuovere l'utilizzo sostenibile delle acque superficiali: ad oggi il Comune di Villanova d'Ardenghi è dotato di impianto di depurazione (in esercizio dal 1983), con una funzionalità bassa, sul quale converge tutta la zona industriale della stazione; la normativa europea, e in particolare la Direttiva 2000/60/CE, prevede che, non solo venga impedito il deterioramento dei corsi d'acqua, ma siano previste azioni per migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; obiettivo della variante di PGT sarà, quindi, una politica di riduzione della contaminazione delle acque superficiali, al fine di diminuire l'incidenza sugli ecosistemi acquatici direttamente o indirettamente legati al fiume Ticino e, nel contempo, l'ottimizzazione dell'impianto di depurazione in rapporto soprattutto alle aree produttive esistenti e di nuova collocazione, localizzate nella zona della stazione;*
- *un altro obiettivo sarà quello di favorire l'utilizzo, sempre nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema, degli stessi corsi d'acqua esistenti per la produzione di energia elettrica. preservare la biodiversità; il territorio comunale di Villanova d'Ardenghi, pur non essendo ricco di ambienti forestali, è dotato di una fascia boscata di elevato pregio che corre da est ad ovest, lungo la scarpata di terrazzo, tra il piano campagna e la Valle del Ticino; al fine di gestire correttamente l'intero territorio comunale, l'Amministrazione si impegna a promuovere la conservazione e lo sviluppo di questo corridoio ecologico strategico;*
- *essere parte attiva nei progetti sovraordinati; in linea di principio i comuni rispettano gli obblighi e perseguono gli obiettivi dei piani sovraordinati, ma ciò non esclude una loro partecipazione dinamica a progetti pertinenti ad ampi comparti territoriali, per proporre ipotesi alternative o nuove soluzioni, anche in base agli approfondimenti del quadro*

conoscitivo comunale elaborato nell'ambito della variante di PGT; è questo il caso del progetto di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per l'autostrada regionale "Broni-Pavia-Mortara" che interessa, per un paio di chilometri, anche il territorio di Villanova d'Ardenghi; l'entità di questo progetto e gli effetti che ne deriveranno, fin dalla sua realizzazione, riguardano sia la popolazione residente, in particolare quella che abita a breve distanza dal tracciato individuato, sia l'ambiente, in tutte le sue componenti. Per questo motivo il Comune di Villanova d'Ardenghi, dopo aver aderito al progetto, intende avere un atteggiamento partecipativo e di verifica della sua realizzazione, tramite un'analisi oggettiva delle componenti progettuali relative al territorio comunale interessato, con particolare riferimento alle misure di mitigazione e compensazione già previste al fine di studiare e proporre eventuali alternative; questo, sia nell'interesse della popolazione residente, in particolare quella della zona sud del comune, sia nel rispetto degli obiettivi di conservazione della qualità dell'ambiente e degli ecosistemi.

In data 19 giugno 2017 è stato dato "Avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio vigente (P.G.T.)", attraverso il quale è stato fissato il termine del 31 luglio 2017 per la presentazione di istanze, suggerimenti e proposte, ai sensi degli articoli 12, 13 e 26 della LR12/05 e ss.mm.ii.

Le istanze pervenute e protocollate per gli Uffici del Comune entro tale data (31 luglio 2017) sono in numero di sette.

3. L'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

Nell'ambito della variante di PGT occorre aggiornare il quadro conoscitivo del territorio comunale e del suo contesto limitrofo, composto dai Comuni confinanti di Carbonara al Ticino, Gropello Cairoli, Zerbolò e Zinasco, già individuato nel piano vigente.

A tal fine è utile il raffronto con i dati riportati nel quadro conoscitivo del vigente PGT, che sono riferiti all'anno 2006 di avvio del procedimento per il Piano di Governo del Territorio di Villanova d'Ardenghi, ai sensi della LR12/05 e ss.mm.ii.

SUPERFICIE TERRITORIALE E DENSITA' ABITATIVA - ANNO 2016

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SUPERFICIE TERRITORIALE (KMQ)	POPOLAZIONE RESIDENTE (ANNO 2006)	POPOLAZIONE RESIDENTE (ANNO 2016)	DENSITA' ABITATIVA (AB. PER KMQ)	CLASSE DI AMPIEZZA DEMOGRAFICA
30	CARBONARA AL TICINO	14,65	1.490	1.507	103 (2)	1.000-4.999
76	GROPELLO CAIROLI	26,11	4.457	4.551	174 (2)	1.000-4.999
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	6,81	761	770	113 (1)	Fino a 999
189	ZERBOLO'	37,81	1.425	1.775	47 (2)	1.000-4.999
190	ZINASCO	29,52	3.027	3.237	110 (2)	1.000-4.999
	TOTALE COMUNI	114,9	11.160	11.840	103	
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	2.964,73	515.418	547.251	185	
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	23.858,46	9.393.968	10.019.166	420	

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, POPOLAZIONE ANNI 2006-2016)

Nell'ultimo decennio (2006-2016) nel Comune di Villanova d'Ardenghi la popolazione è sostanzialmente rimasta invariata, con un leggero aumento, poco più dell'1%, al di sotto delle medie provinciale e regionale, che si attestano su valori superiori al 6%. Tale stabilità del numero di abitanti si è verificata anche a causa di una minore offerta di nuove case, nonostante la consistente disponibilità di nuove aree edificabili ai fini residenziali, previste dal vigente PGT, e altresì di abitazioni vuote. La stessa situazione si verifica del resto anche negli altri Comuni limitrofi, che si trovano in una situazione analoga, come Carbonara al Ticino o Gropello Cairoli, mentre nei Comuni, come Zinasco o Zerbolò, dove si sono costruite e messe sul mercato alte quote di nuove abitazioni, si può constatare un notevole incremento demografico nello stesso periodo. E' evidente che l'attrattività di questi Comuni, in questo

decennio, derivi proprio dalla disponibilità di case, piuttosto che dall'offerta di servizi o posti di lavoro.

POPOLAZIONE RESIDENTE – ANNI 2006-2016

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE (ANNO 2006)	POPOLAZIONE RESIDENTE (ANNO 2016)	VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE 2006-2016	VARIAZIONE % POPOLAZIONE RESIDENTE 2006-2016
30	CARBONARA AL TICINO	1.490	1.507	17	1,14%
76	GROPELLO CAIROLI	4.457	4.551	94	2,11%
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	761	770	9	1,18%
189	ZERBOLO'	1.425	1.775	350	24,56%
190	ZINASCO	3.027	3.237	210	6,94%
	TOTALE COMUNI	11.160	11.840	680	6,09%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	515.418	547.251	31.833	6,18%
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	9.393.968	10.019.166	625.198	6,66%

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, POPOLAZIONE ANNI 2006-2016)

A fronte di questa staticità nell'andamento demografico, si confermano nel contesto territoriale di riferimento i valori minori del saldo naturale e i valori maggiori del saldo migratorio già evidenti dieci anni fa, mentre a Villanova d'Ardenghi i due dati risultano sostanzialmente parificati.

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – ANNI 2006-2016

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SALDO NATURALE 2005-2006	SALDO MIGRATORIO 2005-2006	SALDO NATURALE 2015-2016	SALDO MIGRATORIO 2015-2016
30	CARBONARA AL TICINO	10	27	-8	-33
76	GROPELLO CAIROLI	-20	109	-36	-12
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	3	36	0	-2
189	ZERBOLO'	-3	58	-5	28
190	ZINASCO	1	15	-19	-6
	TOTALE COMUNI	-541	2.366	-68	-25
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	-1.522	7.182	-2.734	2.059
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	10.322	59.917	-12.713	23.530

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, POPOLAZIONE ANNI 2006-2016)

Inoltre sempre nel contesto territoriale di riferimento si continua a verificare l'aumento progressivo della popolazione straniera, che ormai si muove verso i valori medi provinciale e regionale del 10% sul totale degli abitanti, ma che a Villanova d'Ardenghi ha valori ancora molto bassi, essendo i residenti stranieri circa il 3% dei residenti totali.

STRANIERI RESIDENTI – ANNI 2006-2016

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	STRANIERI RESIDENTI 2006	STRANIERI RESIDENTI 2016	VARIAZIONE % STRANIERI RESIDENTI 2006-2016	RAPPORTO % STRANIERI RESIDENTI SUL TOTALE 2006	RAPPORTO % STRANIERI RESIDENTI SUL TOTALE 2016
30	CARBONARA AL TICINO	116	177	53%	7,79%	11,75%
76	GROPELLO CAIROLI	256	370	45%	5,74%	8,13%
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	18	23	28%	2,37%	2,99%
189	ZERBOLO'	36	84	133%	2,53%	4,73%
190	ZINASCO	155	253	63%	5,12%	7,82%
	TOTALE COMUNI	581	907	-92%	5,21%	7,66%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	30.513	58.824	93%	5,92%	10,75%
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	736.420	1.149.011	56%	7,84%	11,47%

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, POPOLAZIONE ANNI 2006-2016)

Altro dato interessante da aggiornare è quello, cui si accennava già all'inizio del paragrafo, dell'aumento di abitazioni non occupate sul totale esistente. A Villanova d'Ardenghi nel Censimento del 2001 si trovavano il 10% di abitazioni non occupate sul totale esistente nel territorio comunale; nel Censimento 2011 il 13%. Questo dato più recente risulta superiore al dato medio del contesto di riferimento, ed anche a quelli medi provinciale e regionale.

DATI SULLE ABITAZIONI ESISTENTI – ANNI 2001-2011

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	TOTALE ABITAZIONI 2001	ABITAZIONI NON OCCUPATE 2001	% SUL TOTALE DI ABITAZIONI NON OCCUPATE 2001	TOTALE ABITAZIONI 2011	ABITAZIONI NON OCCUPATE 2011	% SUL TOTALE DI ABITAZIONI NON OCCUPATE 2011
30	CARBONARA AL TICINO	621	77	12%	655	0	0%
76	GROPELLO CAIROLI	1.798	199	11%	1.887	17	1%
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	327	34	10%	393	53	13%
189	ZERBOLO'	521	16	3%	828	98	12%

190	ZINASCO	1.252	17	1%	1.430	52	4%
	TOTALE COMUNI	4.519	343	8%	5.193	220	4%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	244.622	30.601	13%	262.258	27.723	11%
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	4.143.870	466.095	11%	4.630.223	530.367	11%

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, POPOLAZIONE ANNI 2001-2011)

Per quanto riguarda gli spostamenti giornalieri per motivi di studio e lavoro i dati dell'ultimo Censimento sono di fatto allineati con i dati del Censimento del 2001. I residenti del Comune di Villanova d'Ardenghi che si spostano all'interno del territorio comunale sono 80 (dato 2011) e quelli che si spostano fuori dal Comune sono 315 (dato 2011), come si vede di gran lunga superiori, evidenziando che le occasioni di studio e lavoro per i villanovesi si trovano per la gran parte all'esterno del Comune.

SPOSTAMENTI GIORNALIERI PER STUDIO E LAVORO – ANNI 2001-2011

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SPOSTAMENTI NELLO STESSO COMUNE 2001	SPOSTAMENTI FUORI DAL COMUNE 2001	SPOSTAMENTI NELLO STESSO COMUNE 2011	SPOSTAMENTI FUORI DAL COMUNE 2011
30	CARBONARA AL TICINO	144	496	193	638
76	GROPELLO CAIROLI	882	1.162	949	1.411
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	72	249	80	315
189	ZERBOLO'	147	438	176	658
190	ZINASCO	410	1.067	455	1.214
	TOTALE COMUNI	48.714	44.480	1.853	4.236
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	118.193	122.250	121.386	156.284
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	2.376.989	2.399.052	2.423.953	2.821.817

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, POPOLAZIONE ANNI 2001-2011)

La crisi economica è evidente nei dati relativi alle imprese attive nel territorio comunale, confrontando i dati reperibili e riferiti al 2006 e al 2016, dai quali si evince come a Villanova d'Ardenghi ci sia stata una diminuzione del numero di imprese nel settore primario e terziario, con un leggero aumento di quelle nel settore secondario (dovuto essenzialmente all'apertura di quale impresa nel settore delle costruzioni).

La situazione è quindi un po' differente da ciò che succede diffusamente nel territorio di riferimento, e in genere in media nel territorio provinciale e regionale, dove si riscontrano un aumento delle imprese nel settore terziario a discapito di quelli primario e secondario.

IMPRESE ATTIVE PRESENTI ANNI 2006-2016

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SETTORE PRIMARIO 2006	SETTORE SECONDARIO 2006	SETTORE TERZIARIO E SERVIZI 2006	TOTALE IMPRESE 2006
30	CARBONARA AL TICINO	16	23	40	79
76	GROPELLO CAIROLI	48	137	165	350
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	16	12	18	46
189	ZERBOLO'	29	32	42	103
190	ZINASCO	51	89	97	237
	TOTALE COMUNI	160	293	362	815
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	8.454	13.446	21.979	43.879
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	58.569	258.021	491.929	808.519

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SETTORE PRIMARIO 2016	SETTORE SECONDARIO 2016	SETTORE TERZIARIO E SERVIZI 2016	TOTALE IMPRESE 2016
30	CARBONARA AL TICINO	17	25	57	99
76	GROPELLO CAIROLI	39	120	187	346
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	15	18	17	50
189	ZERBOLO'	25	24	61	110
190	ZINASCO	39	91	94	224
	TOTALE COMUNI	135	278	416	829
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	6.507	12.461	23.613	42.581
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	47.164	235.315	532.767	815.246

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, ANNI 2006-2016)

VARIAZIONE IMPRESE ATTIVE PRESENTI ANNI 2006-2016

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SETTORE PRIMARIO 2006-16	SETTORE SECONDARIO 2006-16	SETTORE TERZIARIO E SERVIZI 2006-16	TOTALE IMPRESE 2006-16
30	CARBONARA AL TICINO	6,25%	8,70%	42,50%	25,32%
76	GROPELLO CAIROLI	-18,75%	-12,41%	13,33%	-1,14%

179	VILLANOVA D'ARDENGHI	-6,25%	50,00%	-5,56%	8,70%
189	ZERBOLO'	-13,79%	-25,00%	45,24%	6,80%
190	ZINASCO	-23,53%	2,25%	-3,09%	-5,49%
TOTALE COMUNI		-15,63%	-5,12%	14,92%	1,72%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	-23,03%	-7,33%	7,43%	-2,96%
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	-19,47%	-8,80%	8,30%	0,83%

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, ANNI 2006-2016)

Si riportano di seguito anche i dati relativi al settore agricolo, desunti dai Censimenti sull'Agricoltura di 200 e del 2010, che dimostrano come questo sia ancora dotato di una certa vitalità nel territorio comunale di Villanova d'Ardenghi.

AZIENDE AGRICOLE, SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA, SUPERFICIE AGRICOLA TOTALE 2000 -2010

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	AZIENDE AGRICOLE 2000	AZIENDE AGRICOLE 2010	VARIAZIONE AZIENDE AGRICOLE 2000-10
30	CARBONARA AL TICINO	13	9	-30,77%
76	GROPELLO CAIROLI	49	34	-30,61%
179	VILLANOVA D'ARDENGHI	15	20	33,33%
189	ZERBOLO'	25	25	0,00%
190	ZINASCO	79	35	-55,70%
TOTALE COMUNI		181	123	-32,04%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	10.407	6.880	-33,89%
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	70.993	54.333	-23,47%

CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SAU 2000 (HA)	SAU 2010 (HA)	VARIAZIONE SAU 2000-10 (HA)
30	CARBONARA AL TICINO	1.111	1.045	-5,94%
76	GROPELLO CAIROLI	1.988	2.091	5,17%
179	VILLANOVA D'ARDENGHI	329	565	71,75%
189	ZERBOLO'	2.342	2.505	6,95%
190	ZINASCO	2.013	1.935	-3,89%
TOTALE COMUNI		7.784	8.141	4,59%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	183.973	176.935	-3,83%

3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	1.039.537	986.826	-5,07%
CODICE COMUNE	DENOMINAZIONE COMUNE	SAT 2000 (HA)	SAT 2010 (HA)	VARIAZIONE SAT 2000-10 (HA)
30	CARBONARA AL TICINO	1.326	1.262	-4,80%
76	GROPELLO CAIROLI	2.527	2.534	0,29%
179	VILLANOVA D'ARDEGNHI	487	600	23,30%
189	ZERBOLO'	3.383	3.401	0,53%
190	ZINASCO	2.265	2.151	-5,03%
	TOTALE COMUNI	9.988	9.949	-0,39%
18	TOT. PROVINCIA PAVIA	215.121	207.205	-3,68%
3	TOT. REGIONE LOMBARDIA	1.350.428	1.229.561	-8,95%

(FONTE: ANNUARIO STATISTICO REGIONALE, ANNI 2000-2010)

4. LA NUOVA PIANIFICAZIONE SOVRACCOMUNALE

L'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento per la variante di Piano di Governo del Territorio deve tenere conto anche modo degli atti di pianificazione territoriale sovracomunale oggi in vigore.

Nel caso del Comune di Villanova d'Ardenghi essi sono costituiti principalmente da tre strumenti pianificatori: il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia; il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia; e il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della Valle del Ticino; tutti già analizzati in breve nel PGT vigente, ma che richiedono un nuovo approfondimento e aggiornamento al fine di questa variante.

Partiamo con una rapida disanima del principale atto regionale: il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia, approvato all'inizio del 2010,[2] che ha natura ed effetti di piano paesaggistico, e rappresenta l'atto fondamentale orientativo per la programmazione e la pianificazione territoriale della Regione, delle Province e dei Comuni.

Esso individua gli obiettivi da perseguire nelle diverse parti del territorio lombardo, ai quali Province e Comuni sono obbligati ad adeguarsi attraverso i propri atti pianificatori.

E' quindi molto importante tenere presenti in primis i tre '*macro-obiettivi*' per lo sviluppo di politiche territoriali sostenibili, specificati nel PTR lombardo anche in base agli indirizzi della Comunità Europea, che sono: 1) rafforzare la competitività, l'efficienza e l'attrattività, dei territori della Lombardia; 2) riequilibrare il sistema policentrico del territorio lombardo; 3) proteggere e valorizzare le risorse naturali e culturali che costituiscono l'identità della Regione.

[2] Cfr. Piano Territoriale Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.951 del 19 gennaio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n.6, 3° Supplemento Straordinario dell'11 febbraio 2010. Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale (PTR) sono pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010, Supplemento Straordinario, e sono resi disponibili on line sul sito: <http://ptr.regione.lombardia.it>. Inoltre il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n.276 del 8 novembre 2011 la risoluzione che accompagna il Documento Strategico Annuale (DSA), contenente in allegato l'aggiornamento del PTR, pubblicato sul BURL serie ordinaria n.48 del 1 dicembre 2011. Recentemente il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale Regionale (PTR), inserito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, con DCR n.78 del 9 luglio 2013. Quest'ultimo aggiornamento del PTR include anche le modifiche del 2012. Attualmente (fine anno 2014) è in corso una revisione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico. In particolare la Giunta regionale ha approvato il Documento preliminare riguardante la variante di revisione del PTR comprensivo del Piano Paesaggistico regionale e il relativo Rapporto preliminare VAS, con delibera n.2131 dell'11 luglio 2014. Il Documento preliminare e il Rapporto preliminare VAS sono depositati sul sito di Regione Lombardia dedicato alla VAS.

Il Piano Territoriale Regionale definisce anche gli obiettivi peculiari relativi a sei Sistemi territoriali, specificando per essi gli orientamenti per l'assetto territoriale.

Per il *sistema territoriale della Pianura Irrigua*, a cui appartiene il Comune di Villanova d'Ardenghi, il PTR precisa i seguenti obiettivi: a) garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche; b) garantire la tutela delle acque e il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per l'agricoltura e perseguire la prevenzione del rischio idraulico; c) tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e come presidio del paesaggio lombardo; d) promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità della vita dei cittadini; e) migliorare l'accessibilità e ridurre l'impatto ambientale del sistema della mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti; f) evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di lavoro e differenziando le opportunità lavorative.

Inoltre per il *sistema territoriale del Po e dei Grandi Fiumi*, sistema anch'esso a cui appartiene il Comune di Villanova d'Ardenghi, lo stesso PTR specifica i seguenti obiettivi: a) tutelare il territorio degli ambiti fluviali; b) prevenire il rischio idraulico attraverso un'attenta pianificazione del territorio; c) tutelare l'ambiente degli ambiti fluviali; d) garantire la tutela delle acque, migliorandone la qualità e incentivando il risparmio idrico; e) garantire uno sviluppo del territorio compatibile con tutela e salvaguardia ambientale; f) perseguire una pianificazione integrata e di sistema sugli ambiti fluviali, agendo con strumenti di carattere sovralocale e intersettoriale.

All'interno dei diversi sistemi territoriali il PTR articola le *Zone di preservazione e salvaguardia ambientale*, al fine di proteggere e valorizzare le risorse della Regione. Tra queste rientrano anche i territori dei parchi regionali (come il Parco del Ticino), comprendendo così l'intero territorio comunale di Villanova d'Ardenghi.

Il Piano Territoriale Regionale precisa anche le prescrizioni generali di tutela del paesaggio, che sono cogenti e quindi immediatamente prevalenti su eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti di pianificazione subordinati. Ad esse si devono adeguare i piani provinciali e comunali, eventualmente introducendo previsioni conformative di maggiore definizione, per una migliore salvaguardia dei valori paesaggistici.

Tali prescrizioni generali di tutela del paesaggio sono contenute specificamente nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR), che ha per l'appunto una duplice natura: di inquadramento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo (nelle sue articolazioni e maggiori definizioni) e, come si è detto, di disciplina paesaggistica attiva sul territorio.

Con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica del PTR, il Piano Paesaggistico Regionale introduce a livello cartografico e normativo alcuni temi di rilievo, tra i quali la tutela e valorizzazione della rete idrografica naturale, della infrastruttura idrografica artificiale della pianura, della rete verde regionale, nonché di belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio. Inoltre esso aggiornata e integra i riferimenti informativi e normativi relativi al sistema delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000, delle strade panoramiche e dei tracciati guida paesaggistici, dei centri, nuclei ed insediamenti storici, ed anche delle infrastrutture per la mobilità, dei corridoi tecnologici e dei nuovi impianti di produzione di energia.

Nel proprio elaborato dedicato ai paesaggi della Lombardia, un apposito capitolo del PPR è dedicato alla regione della Lomellina e agli indirizzi di tutela per i paesaggi della pianura risicola. Si citano qui, quali esempi di elementi notevoli del contesto di riferimento, il sistema orografico (terrazze, scarpate, dossi) e idrografico (Valle del Ticino), il sistema vegetazionale naturale (ambiti boschivi e ripariali, zone umide), nonché il sistema insediativo del paesaggio agrario (pioppicoltura, filari, rete irrigua, rete stradale, cascine a corte) e urbano storico (tracciati, centri abitati, edifici religiosi isolati).

Il territorio di Villanova d'Ardenghi è interessato anche dal paesaggio delle fasce fluviali, che conservano forti e unici caratteri negli elementi di naturalità (lanche, isole fluviali, boschi ripariali, greti, zone umide) e specificamente negli andamenti geomorfologici (successione delle scarpate), per i quali occorre la tutela.

Il PPR definisce e articola anche i principali fenomeni di degrado e di compromissione paesaggistica che interessano il territorio lombardo, provocati non solo da dissesti e avvenimenti calamitosi, ma anche da: processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione; trasformazioni della produzione agricola e zootecnica; sottoutilizzo, abbandono e dismissione; criticità ambientali, ovvero stati di forte inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo. Vengono individuati in sintesi gli ambiti e le aree di attenzione regionale per quanto riguarda la riqualificazione paesaggistica, che per il Comune di Villanova d'Ardenghi, sono costituiti principalmente da: (per quanto attiene ai processi di infrastrutturazione) il progetto di autostrada regionale Broni-Mortara, che interessa la parte meridionale del territorio comunale; e in secondo luogo da: (per quanto attiene ai fenomeni di sottoutilizzo, abbandono e dismissione) la presenza di numerosi siti con ambiti estrattivi cessati, localizzati soprattutto lungo la scarpata della Valle del Ticino. Il Piano Paesistico completa il quadro evidenziando l'obiettivo di contenimento dei processi di degrado e di qualificazione paesaggistica, evitando soprattutto nella fascia della pianura irrigua il rischio della forte espansione urbanizzativa.

Nella propria documentazione contenente i repertori, il PPR cataloga numerosi elementi di valore paesaggistico esemplificativi dell'intero territorio regionale. Nel contesto di Villanova

d'Ardenghi sono individuati i seguenti elementi di interesse: il percorso stradale della Via Francigena, che si sovrappone al percorso della strada provinciale dei Cairoli e appartiene ai cosiddetti tracciati guida paesaggistici e il Parco regionale della Valle del Ticino.

Tra gli aspetti rilevanti del paesaggio della Valle del Ticino e della pianura irrigua della Lomellina, il Piano Paesaggistico Regionale evidenzia alcune peculiarità. Anzitutto è di nuovo sottolineata l'importanza dei caratteri naturali e geomorfologici (boschi ripariali, zone umide, terrazze) della valle fluviale, all'interno della quale bisogna porre particolare attenzione al potenziamento della "diffusione della vegetazione ripariale", ovvero di "opere che tendono all'incremento della continuità 'verde' lungo le fasce fluviali, indispensabili per il mantenimento di corridoi ecologici attraverso l'intera pianura". Inoltre "le attività agricole devono rispettare la morfologia evitando la proliferazione di bonifiche agrarie tendenti all'alienazione delle discontinuità altimetriche". Inoltre è ribadito il valore della maglia viaria e del sistema insediativo dei centri abitati e dei nuclei cascinali nel territorio della Lomellina, nonché della coltivazione risicola, del sistema irriguo, degli elementi geomorfologici (dossi), dei lembi boschivi ripariali, per i quali si ritiene fondamentale la salvaguardia.

Nel PPR il quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge, ai sensi degli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo n.42 del 2004 e ss.mm.ii., individua cartograficamente l'insieme dei vincoli paesaggistici vigenti sul territorio lombardo, che nel territorio comunale di Villanova d'Ardenghi consistono essenzialmente nel Parco regionale della Valle del Ticino (parchi).

La normativa di Piano Paesaggistico Regionale costituisce una parte fondamentale del PTR, e raccoglie per l'appunto anche le disposizioni immediatamente operative e con valore cogente, alle quali i PGT comunali si devono adeguare.

Tale normativa di Piano Paesaggistico evidenzia, tra l'altro, l'importanza connotativa per il paesaggio lombardo dell'intero sistema idrografico naturale e artificiale presente sul territorio.

Essa riconosce anzitutto il valore paesaggistico dell'idrografia naturale superficiale, quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e quale riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale. La pianificazione locale deve pertanto essere diretta alla tutela e valorizzazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d'acqua naturali, anche attraverso la riqualificazione di situazioni di degrado ambientale.

Analogamente la stessa normativa riconosce quale sistema di specifica connotazione e grande rilevanza paesaggistica della pianura lombarda, e come tale da salvaguardare, l'infrastrutturazione idrografica artificiale, costituita da canali di bonifica e dalla rete irrigua del territorio, e anche l'insieme dei fontanili esistenti.

Altro elemento molto importante del PTR lombardo è la previsione di realizzare una Rete Ecologica Regionale (RER), considerata come infrastruttura prioritaria per il territorio regionale nell'ambito della Rete Verde Regionale (RVE) evidenziata dal Piano Paesaggistico.

La RER, approvata definitivamente alla fine del 2009,[3] costruisce un quadro di riferimento unitario per il futuro adeguamento e per l'attuazione coerente e sinergica delle reti ecologiche in Lombardia, e ha funzione di indirizzo per gli enti provinciali e comunali.

Per il territorio del Comune Villanova d'Ardenghi la RER, è composta essenzialmente da:

- nessun Corridoio regionale primario;
- un Elemento di primo livello, corrispondente alla valle del Fiume Ticino che occupa tutta la parte settentrionale del territorio comunale dall'area a cavallo della strada provinciale dei Cairoli verso la valle fluviale;
- un Elemento di secondo livello, corrispondente al territorio posto ad Ovest del centro abitato della Stazione verso il confine con il territorio comunale di Gropello Cairoli;
- un Varco da deframmentare, posto sul confine comunale ad Ovest con il Comune di Gropello Cairoli, che unisce l'Elemento di primo livello e l'Elemento di secondo livello.

Inoltre, nella medesima Relazione, si specifica che è compito del Comune, nell'ambito del proprio PGT, il recepimento delle indicazioni della rete a verde a livello regionale e provinciale, nonché il loro adattamento e approfondimento a livello comunale, studiando una Rete Ecologica Comunale (REC) e predisponendo due elaborati tecnici specifici, ovvero:

- uno schema di Rete Ecologica Comunale (REC) che consenta il raffronto con le reti ecologiche di area vasta (scala 1:25000), a supporto del Documento di Piano;
- una carta della Rete Ecologica Comunale (REC) a un sufficiente livello di dettaglio (scala 1:10000), a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Oltre alle due componenti fondamentali del paesaggio lombardo, di cui si è detto sopra, ovvero quella delle acque e quella del verde, la normativa di Piano Paesistico individua i sistemi insediativi storici, per i quali il Piano Territoriale Regionale specifica la necessità di tutela e valorizzazione. Questi sono costituiti principalmente da:

- i centri, i nuclei e gli insediamenti storici, identificabili sulle tavolette IGM di prima levata, per i quali il Piano di Governo del Territorio deve specificare le misure e le azioni più

[3] Cfr. Delibera di Giunta Regionale n.8/8515 del 26 novembre 2008, in particolare l'Allegato intitolato "Rete Ecologica Regionale e programmazione degli enti locali" e inoltre Delibera di Giunta Regionale n.8/10962 del 30 dicembre 2009 (intitolato "Rete Ecologica Regionale: Approvazione degli elaborati finali comprensivi del settore Alpi e Prealpi"), pubblicata nel BURL n.3 del 22 gennaio 2010, VII Supplemento Straordinario.

idonee per salvaguardare e promuovere il recupero, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie;

- e i percorsi della viabilità storica (identificabile anch'essa sulle tavolette IGM di prima levata) e di interesse paesaggistico, costituenti la rete viaria fondamentale di grande comunicazione, i tracciati viari storici, la viabilità di fruizione panoramica e ambientale.

Per questi percorsi il Piano Paesistico Regionale specifica la necessità di identificazione nei Piano di Governo del Territorio, dettando comunque una particolare disciplina d'indirizzo, che può essere sintetizzata come segue: la viabilità storica deve essere tutelata in tutti gli elementi significativi dell'itinerario; la viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica deve essere tutelata mediante la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni.

In merito alla viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza regionale il Piano Territoriale Regionale, come già detto, individua un solo tracciato significativo che attraversa il territorio del Comune di Villanova d'Ardenghi, ovvero (con il numero 4) la strada di fruizione ambientale corrispondente al tratto dell'antica Via Francigena da Mortara e Pavia (oggi Strada Provinciale ex-SS596). A Nord del territorio comunale si trova (con il numero 88) la strada di fruizione paesaggistica che da Borgo San Siro, attraverso Zerbolò, arriva fino a Pavia (oggi corrispondente all'itinerario della Strada provinciale SP3).

Gli indirizzi di tutela e valorizzazione di tali percorsi della rete stradale esistente sono contenuti, come già detto, in un ampio fascicolo del Piano Paesaggistico Regionale, dedicato principalmente viabilità di fruizione panoramica e paesistica, ovvero ai tracciati guida paesaggistici.

Riassumendo, in estrema sintesi, la normativa di Piano Paesistico Regionale contenuta all'interno del PTR detta particolari indirizzi di tutela e valorizzazione per tre grandi sistemi (quello delle acque, quello del verde e quello insediativo storico), che devono essere tenuti in debita considerazione nell'elaborazione della Variante di PGT.

La normativa di Piano Paesistico del PTR approfondisce anche il tema delle aree degradate o degradabili, ovvero di quelle parti del territorio che hanno perso, irreversibilmente (aree compromesse) o reversibilmente (aree degradate), o possono perdere (aree a rischio di compromissione o degrado), la propria connotazione originaria, sollecitando per esse una riqualificazione paesaggistica e un contenimento dei processi di degrado.

Tali aree sono individuate in prima istanza dal Piano Paesistico, ed è compito dei PGT, e dei PTC di Parchi e Province, specificare la loro delimitazione e articolare la relativa disciplina d'intervento, finalizzata per l'appunto alla riqualificazione e al contenimento del degrado.

Per il territorio del Comune di Villanova d'Ardenghi sono segnalate diverse aree dove il degrado paesistico è provocato: da processi di infrastrutturazione futuri (attraversate da interventi di grande viabilità programmati, come l'Autostrada Broni-Mortara); oppure da sottoutilizzo, abbandono e dismissione (cave abbandonate ubicate lungo la fascia di scarpata della valle del Ticino, come già evidenziato).

La normativa di Piano Paesistico del PTR, per i progetti su queste aree, sottolinea la necessità di prevedere opere compensative dirette alla riqualificazione paesaggistica, e di effettuare un'attenta valutazione paesistica, considerando di principio le stesse a "sensibilità elevata o molto elevata" e comunque non inferiori a un valore paesaggistico medio. Tali indicazioni sono da evidenziare nella Carta della sensibilità paesaggistica di PGT.

Al fine di evitare fenomeni di ulteriore degrado la medesima normativa di Piano Paesistico del PTR fornisce alcuni importanti indirizzi generali, da tenere in considerazione anche nell'elaborazione dei piani comunali (PGT). Tali indirizzi basilari, suddivisi in tre punti, si riportano di seguito per esteso:

- *"Il recupero delle aree dismesse in contesto urbano o periurbano deve essere orientato non solo al recupero funzionale e urbanistico delle stesse ma anche alla riqualificazione e qualificazione paesaggistica dell'area e del suo intorno, con specifica attenzione alla valorizzazione della dimensione pedonale e ciclopedonale della città, alla ricomposizione delle relazioni fisiche e percettive con il paesaggio urbano e rurale circostante, alla valorizzazione degli elementi architettonici e materici di connotazione locale, al potenziamento della rete verde comunale e provinciale."*
- *"I piani e progetti relativi a nuove aree e impianti industriali, poli logistici e grandi impianti tecnologici, devono prevedere una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale; questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione con essa."*
- *"Le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità devono essere corredati da specifico studio e indicazioni progettuali relativi al disegno degli spazi liberi contermini e alla organizzazione di strutture e spazi di servizio, volti a garantire: la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggiore connotazione del contesto, la non occlusione di visuali significative, la minore compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici, l'introduzione di elementi significativi e coordinati di correlazione con*

il contesto in riferimento ad equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e ricostruzione di alberate e macchie boschive.”

E' importante qui fare un rapido inciso relativo alla recente Legge Regionale n.4 del 2012,[4] che contiene particolari disposizioni proprio sulle aree produttive dismesse, per le quali è necessario il recupero non solo ai fini del miglioramento ambientale, ma anche per il contenimento del consumo di suolo, che costituisce attività pubblica e di interesse generale.

Tali aree produttive dismesse devono essere individuate nel Documento di Piano del PGT, ai sensi dell'articolo 8 della LR12/05 e ss.mm.ii., e, successivamente all'approvazione dello stesso, a seguito di invito da parte del Comune, la proprietà può presentare una proposta di intervento (o di piano attuativo) su queste aree con possibilità di incremento fino al 20% della volumetria o della superficie ammessa al loro interno. Se, decorso un anno dall'invito del Comune, la proprietà non presenta nulla, allora per le aree in questione cessa automaticamente l'efficacia di qualunque previsione con effetto giuridico sul regime dei suoli, e si potranno effettuare i soli interventi di demolizione e bonifica, fino all'approvazione di una nuova destinazione urbanistica fissata dal Comune attraverso procedura di Variante al piano.

Alla fine di questa rapida analisi dei contenuti salienti del PTR e della normativa di Piano Paesistico ad esso allegata, è bene evidenziare che con comunicazione regionale del 2010 è stato precisato l'elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione in Regione del PGT adottato o di sua Variante; tra questi, in Provincia di Pavia, rientra anche il Comune di Villanova d'Ardenghi.[5]

E' necessario qui accennare a un ulteriore elemento dello scenario pianificatorio regionale, da assumere come atto di programmazione sovracomunale. Esso è costituito dalla previsione di una nuova infrastruttura autostradale, elemento importante anche per i suoi aspetti vincolistici.

Tale elemento è rappresentato dal progetto di nuova Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara, che costituisce una prima tratta del previsto tracciato autostradale tra Broni e Vercelli.[6] Il progetto preliminare di tale autostrada, redatto a cura del soggetto promotore (SABroM Spa, ovvero Società Autostrada Broni Mortara Spa) ai sensi della Legge Regionale n.9 del 2001 e del Regolamento Regionale n.4 del 8 luglio 2002, è del settembre 2006.

[4] Cfr. Legge Regionale n.4 del 13 marzo 2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), pubblicata nel BURL del 16 marzo 2012, Supplemento n.11; in particolare l'Articolo 7 della suddetta normativa, che introduce nella LR n.12/2005 e s.m.i. il nuovo Articolo 97bis.

[5] Cfr. Comunicazione regionale della Direzione generale Territorio e Urbanistica (PGT: Indicazioni ai Comuni a seguito dell'approvazione del PTR), pubblicata sul BURL serie inserzioni e concorsi n.9 del 3 marzo 2010.

[6] Cfr. Infrastrutture Lombardia, Autostrada regionale Integrazione del Sistema Transpadano Direttrice Broni – Pavia - Mortara, redatto ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 2001 e del Regolamento Regionale del 8 luglio 2002, Progetto Preliminare, Parte generale, Relazione sintetica divulgativa, Settembre 2006.

L'iter di approvazione di questo progetto ha superato già due passaggi fondamentali: lo studio di fattibilità è stata approvato nell'anno 2006[7] e il progetto preliminare nel successivo anno 2007.[8] Questo recente passaggio, di approvazione del progetto preliminare, ha comportato la determinazione di una fascia di salvaguardia (o di rispetto), delimitata come previsto ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della Legge Regionale n.9 del 2001.[9]

Il territorio comunale di Villanova d'Ardenghi è attraversato dal previsto e sopradescritto tracciato autostradale nella parte meridionale. I vincoli relativi alla fascia di salvaguardia del tracciato passante per il Comune sono riportati nella Tavola 4 allegata alla Delibera di approvazione del Progetto Preliminare del 2007.[10] Tali fasce di salvaguardia devono essere recepite obbligatoriamente dagli elaborati della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della LR n.9 del 2001.

Nel 2011 è stato redatto e presentato da Infrastrutture Lombarde e Sabrom Spa il Progetto Definitivo dell'Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara, considerata quale tracciato viario integrativo del Sistema Transpadano.[11]

Recentemente, proprio a seguito della presentazione del Progetto Definitivo, tra il febbraio e il marzo del 2012, in Provincia di Pavia e nei Comuni interessati dal tracciato, si è riaperto il dibattito sull'autostrada Broni-Mortara tra chi si oppone a tale infrastruttura, ritenendo sostanzialmente che non risolva la mobilità territoriale e sia legata ad un'idea sbagliata di sviluppo (connesso alle logistiche, ai centri direzionali e ai centri commerciali, piuttosto che alla valorizzazione della ruralità del territorio),[12] e chi sostiene che essa sia "l'ultima fermata per lo sviluppo della Lomellina".

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto definitivo ha subito un'ulteriore revisione del febbraio 2013.

[7] Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/1789 del 25 gennaio 2006 (Autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano, direttrice Broni – Pavia – Mortara" approvazione dello studio di fattibilità), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n. 6 del 6 febbraio 2006, Serie Ordinaria.

[8] Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007 (Progetto preliminare relativo all'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni – Pavia – Mortara" – Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con Delibera di Giunta Regionale n. 8/3540/2006), pubblicata nel BURL, 3° Supplemento Straordinario al n. 21 del 25 maggio 2007.

[9] Cfr. Legge Regionale n. 9 del 4 maggio 2001 (Regione Lombardia - Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n. 19 del 8 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 1. Articolo 19, comma 3.

[10] Cfr. Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/4659 del 4 maggio 2007, cit.

[11] Si veda "Infrastrutture Lombarde, S.A.Bro.M. S.p.a. Autostrada regionale - Integrazione del Sistema Transpadano -Direttrice Broni-Pavia-Mortara. Progetto definitivo – giugno 2011".

[12] Si vedano a titolo esemplificativo i seguenti articoli: Fabrizio Merli, *Il Pd ha deciso: «No alla Broni-Mortara»*, in "La Provincia Pavese" del 2 marzo 2012; Anna Ghezzi, *Broni-Mortara la Provincia dice no*, in "La Provincia Pavese" del 6 marzo 2012; Anna Ghezzi, *Autostrada Broni Mortara Il Parco dice no al progetto*, in "La Provincia Pavese" del 16 marzo 2012; Simone Delù, *Bressana dice sì all'autostrada «Serve per traffico e sviluppo»*, in "La Provincia Pavese" del 17 marzo 2012.

E' molto importante sottolineare, in questa sede, che il Comune di Villanova d'Ardenghi, proprio perché attraversato dal progetto di questa infrastruttura autostradale, è compreso nell'elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT o sua Variante in Regione, integrato a seguito dell'aggiornamento 2011 del PTR.[13]

Per completare il quadro di riferimento della programmazione e pianificazione territoriale regionale, occorre anche fare un breve cenno al più recente documento emanato da Regione Lombardia. Come già accennato è in corso la revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Di questa revisione la Giunta regionale ha approvato il Documento preliminare[14] e il relativo Rapporto preliminare VAS, con delibera n.2131 dell'11 luglio 2014, i cui atti sono depositati sul sito di Regione Lombardia dedicato alla VAS. Si è già tenuta la prima conferenza di VAS presso Regione Lombardia in data 15 ottobre 2014.

Gli aspetti salienti proposti da quest'ultima revisione del PTR in itinere riguardano:

- gli strumenti regolativi e di indirizzo, con la riscrittura delle norme esistenti al fine di ottenere una chiara distinzione tra i contenuti di orientamento, indirizzo o prescrizione, ovvero "affiancare a strumenti di 'command and control' (legge-sanzione) altri strumenti più flessibili ma con regole e condizioni chiare per il loro utilizzo";
- gli scenari (Lombardia multipolare, Lombardia integrata, Lombardia resiliente), che rappresentano tre modalità complementari per dare concretezza al tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle trasformazioni e dello sviluppo nel territorio lombardo;
- le politiche di piano che costituiscono i riferimenti per il raggiungimento degli obiettivi prioritari di: (1) risparmio di suolo in relazione ai servizi ecosistemici, alla tutela ambientale e alla riqualificazione del paesaggio, (2) rigenerazione multidimensionale della città e dei territori, degradati e dismessi, (3) riciclo per immaginare nuove forme di gestione e sviluppo di aree degradate ('drosscape'), (4) strutturazione o riorganizzazione insediativa, al fine del miglioramento dei tessuti urbanizzati, urbani e periurbani, e della loro relazione con le aree agricole e naturali, (5) qualità e sicurezza territoriale, la fine di garantire la salute e l'incolumità degli abitanti e l'integrità fisiografica

[13] Si veda il Comunicato della Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Elenco dei Comuni tenuti ad inviare il PGT adottato, o sua variante, in Regione in quanto coinvolti da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale ai sensi dell'art. 13, comma 8 della LR n. 12 del 2005, a seguito della DCR n. 276 del 8 novembre 2011, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 48 del 1 dicembre 2011. Si veda altresì in particolare PTR Lombardia, Documento di Piano, Relazione (aggiornamento luglio 2011), pag. 143 e segg. (obiettivi prioritari di interesse regionale e/o sovra regionale) e anche PTR Lombardia, Strumenti operativi (aggiornamento luglio 2011), pag. 12 e segg.

[14] Cfr. Regione Lombardia, Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale, comprensivo del Piano Paesaggistico Regionale, Documento preliminare di revisione, 2014 (DGR n.X/2131 del 11 luglio 2014).

del territorio; (6) coesione territoriale, al fine di promuovere uno sviluppo che minimizzi gli squilibri in termini di costi ambientali e sociali;

- e poi il quadro strutturale, con l'individuazione delle invarianti strutturali e degli ambiti territoriali, e il quadro operativo, ai quali sono affiancati gli strumenti per la gestione del piano.

Tutti questi elementi, sopra elencati, costituiscono un insieme di dichiarazioni di intenti che ben evidenziano i nuovi indirizzi di Regione Lombardia nell'ambito della programmazione e pianificazione territoriale, dei quali tenere conto nella Variante di PGT, unitamente a quanto disposto dalla recente, e innovativa, Legge Regionale n.31 del 2014 sul consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.[15]

Oltre al principale strumento pianificatorio della Regione Lombardia (il PTR del 2010), l'altro importante atto di programmazione sovracomunale, a cui ci si deve riferire per la pianificazione del territorio comunale del Comune di Villanova d'Ardenghi, è costituito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia, che è stato di recente variato e approvato definitivamente nell'anno 2015,[16] introducendo numerosi aspetti innovativi rispetto alla vigente pianificazione di area vasta.

Il PTCP è lo "strumento di governo del territorio per la Provincia di Pavia" per la Provincia di Pavia, che "attua le indicazioni della pianificazione e programmazione territoriale regionale", recependo le disposizioni sovraordinate e definendo gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale. Esso assume "efficacia paesaggistica ambientale" in attuazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). I principi di riferimento del nuovo PTCP sono: la sostenibilità ambientale, la cooperazione, l'integrazione multilivello, la coesione, la competitività, la valutazione e il monitoraggio, e la filiera decisionale.

Gli obiettivi generali che il nuovo PTCP elenca, e che hanno rilevanza strategica per le attività di pianificazione, sono i seguenti, che si riportano per intero e distinti per categorie:

- a) per il sistema produttivo e insediativo gli obiettivi generali sono: (P1) valorizzare il posizionamento geografico strategico della Provincia rispetto alle regioni del Nord-Ovest; (P2) favorire la creazione di condizioni per un territorio più efficiente e

[15] Cfr. Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2014 ("Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato"), pubblicata nel BURL n.49 dell'1 dicembre 2014.

[16] Il provvedimento di approvazione della Variante di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di Pavia è costituito dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale DCP n.30 del 23 aprile 2015. La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), in adeguamento alla l.r. 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. ed al Piano Territoriale Regionale ex d.c.r. VIII/951 del 19 gennaio 2010 e s.m.i., è stata adottata con DCP n.140/81384 del 20 dicembre 2013, di cui al Bollettino Ufficiale Regione Lombardia BURL n.16 del 16 aprile 2014, Serie Avvisi e Concorsi.

competitivo, per attrarre nuove attività e mantenere e rafforzare quelle esistenti; (P3) tutelare e consolidare le forme insediative tradizionali, nel rapporto tra città e campagna, che ancora caratterizzano gran parte del territorio della Provincia; (P4) valorizzare ed equilibrare il sistema dei servizi di rilevanza sovracomunale; (P5) favorire la multifunzionalità nelle aziende agricole esistenti, attraverso un raccordo più stretto tra attività agricola, tutela del paesaggio rurale, beni e servizi prodotti; (P6) mettere a sistema e valorizzare le molteplici risorse turistiche presenti sul territorio; (P7) organizzare una equilibrata coesistenza sul territorio di forme di commercio differenziate alle varie scale;

- b) per il sistema della mobilità e delle infrastrutture gli obiettivi generali sono: (M1) migliorare l'accessibilità e l'interscambio modale delle reti di mobilità; (M2) favorire l'inserimento nel territorio di funzioni logistiche intermodali; (M3) razionalizzare e rendere più efficiente il sistema della viabilità; (M4) favorire l'adozione di modalità dolci di spostamento per percorsi a breve raggio o di carattere ludico-fruttivo; (M5) razionalizzare le infrastrutture a rete per il trasporto dell'energia e delle informazioni
- c) per il sistema paesaggistico e ambientale gli obiettivi generali sono: (A1) recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare le situazioni di degrado nelle aree dismesse e abbandonate; (A2) tutelare e valorizzare i caratteri e gli elementi paesaggistici; (A3) migliorare la compatibilità paesaggistica degli interventi infrastrutturali ed insediativi sul territorio; (A4) garantire un adeguato grado di protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e industriali; (A5) invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico e della biodiversità; (A6) evitare o comunque contenere il consumo di risorse scarse e non rinnovabili; (A7) contenere i livelli di esposizione dei ricettori agli inquinanti; (A8) definire modalità per un inserimento organico nel territorio degli impianti per la produzione di energia rinnovabile.

E' importante anche premettere, prima della successiva analisi, che il nuovo PTCP di Pavia stabilisce diversi tipi di disposizioni nell'ambito della propria Normativa d'Attuazione, che sono organizzati secondo quattro tipologie:

- a) gli orientamenti (O), che fissano "linee generali per lo sviluppo dei contenuti della pianificazione provinciale e che sono di riferimento sugli aspetti sovracomunali anche per i piani comunali e di settore";
- b) gli indirizzi (I), che fissano "obiettivi per le attività di pianificazione comunale, e per la pianificazione di settore, che non escludono una discrezionalità interpretativa da parte degli enti titolari dei piani";

- c) le direttive (D), che sono “disposizioni di coordinamento che devono essere osservate dall'Ente destinatario nella elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione di propria competenza”; esse “non escludono la discrezionalità dell'Ente destinatario” e “l'interpretazione data e l'eventuale scostamento, ove esistano obiettive ragioni di interesse generate, devono essere motivati adeguatamente, e devono comunque essere idonei a perseguire i principi gli obiettivi generali e specifici, e i relativi limiti di sostenibilità”; le “motivazioni e la relativa adeguatezza costituiscono oggetto di valutazione ai fini della compatibilità”;
- d) le prescrizioni (P), che “sono disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale e di settore, e sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite”; esse “sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati a partire dalla data di pubblicazione sul BURL dell'informativa sull'approvazione del piano”, in base a quanto individuato dalla normativa nazionale e regionale come disposizioni prevalenti e vincolanti.

Si ritiene inoltre utile riportare di seguito l'elenco delle numerose direttive (D) del nuovo PTCP, suddivise per argomenti in base all'articolato della Normativa d'Attuazione oggi vigente:

- per quanto attiene al Sistema ambiente e paesaggio: (Principi fondamentali e obiettivi per l'utilizzo delle risorse) Articolo II-1, comma 4; (Contenimento dei consumi energetici) Articolo II-2, commi 2, 3, 5, 6; (Risorsa acqua e contenimento dei consumi idrici) Articolo II-3, commi 2, 3, 4, 5; (Risorsa suolo e risorsa aria) Articolo II-4, commi 1, 4, 5, 6, 7, 8; (Criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili) Articolo II-5, commi 2, 4, 5; (Impianti per il trattamento rifiuti) Articolo II-6, commi 1, 2, 3; (Definizioni e principi di disciplina paesaggistica) Articolo II-7, comma 3; (Valenza paesaggistica dei PGT) Articolo II-9, comma 2; (Unità tipologiche di paesaggio) Articolo II-11, commi 5, 6; (Rete Natura 2000) Articolo II-12, comma 4; (Parchi locali di interesse sovracomunale) Articolo II-14, comma 6; (Boschi e foreste) Articolo II-15, commi 5, 6; (Ambiti di elevata naturalità) Articolo II-16, commi 3, 4; (Area perfluviale del Po e del Sesia) Articolo II-17, commi 4, 5, 8; (Rete idrografica naturale) Articolo II-18, commi 3, 4; (Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico) Articolo II-19, commi 3, 4, 5; (Geositi) Articolo II-20, comma 2; (Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica) Articolo II-21, commi 3, 4, 5; (Zone umide e aree palustri) Articolo II-22, commi 3, 4; (Rete Ecologica Provinciale) Articolo II-23, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; (Centri e nuclei storici) Articolo II-24, commi 1, 3; (Complessi rurali e manufatti di interesse storico) Articolo II-25, commi 2, 3, 4; (Beni di rilevante interesse storico, culturale, paesaggistico) Articolo II-26, comma 3; (Ambiti di particolare interesse paesistico) Articolo II-27, commi 2, 4, 5; (Navigli storici) Articolo II-29, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

(Siti di interesse archeologico) Articolo II-30, commi 2, 3, 4; (Viabilità storica) Articolo II-31, commi 2, 3, 5; (Parchi storici) Articolo II-32, comma 2; (Fontanili attivi) Articolo II-33, commi 1, 3; (Siepi e filari) Articolo II-34, comma 3; (Alberi di interesse monumentale) Articolo II-35, commi 3, 4; (Relitti di centuriazione) Articolo II-36, commi 2, 3, 4; (Punti di osservazione del paesaggio, visuali sensibili) Articolo II-37, commi 4, 5; (Luoghi della memoria storica e del culto) Articolo II-38, comma 3; (Tracciati guida paesaggistici e viabilità di interesse panoramico) Articolo II-39, commi 2, 3, 4; (Percorsi per la fruizione tematica) Articolo II-40, comma 3; (Rete Verde Provinciale, Obiettivi e disposizioni attuative) Articolo II-41, commi 3, 4, 5, 6; (Struttura naturalistica primaria provinciale) Articolo II-42, comma 3; (Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici) Articolo II-43, commi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10; (Elementi puntuali di elevato valore, Nodi) Articolo II-44, comma 3; (Corridoi verdi) Articolo II-45, commi 3, 4, 5; (Ambiti di riqualificazione eco sistemica) Articolo II-46, commi 3, 4; (Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare) Articolo II-47, commi 2, 3, 4; (Aree e ambiti di degrado o compromissione paesaggistica o a rischio di degrado, Disposizioni generali) Articolo II-48, comma 3;

- per quanto attiene al Sistema rurale e ambiti agricoli: (Definizioni, obiettivi e criteri) Articolo III-1, commi 2, 4; (Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale) Articolo III-2, comma 2; (Ambiti e aree agricole nella pianificazione comunale) Articolo III-3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6;
- per quanto attiene al Sistema insediativo e produttivo: (Contenimento del consumo di suolo, Definizioni e strategie di area vasta) Articolo IV-1, commi 4, 5, 6, 7; (Condizioni per il consumo di suolo) Articolo IV-2, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7; (Aspetti qualitativi del patrimonio insediativo) Articolo IV-3, commi 1, 2, 3; (Sistemi di rilevanza sovracomunale, Poli attrattori per i servizi) Articolo IV-5, comma 2; (Funzioni di servizio con bacino di rilevanza sovracomunale) Articolo IV-6, comma 1; (Sistema turistico Po di Lombardia) Articolo IV-10, comma 2; (Servizi per il turismo) Articolo IV-11, commi 2, 3; (Valutazione di impatto turistico) Articolo IV-12, comma 1; (Aree produttive, Competitività e poli sovracomunali) Articolo IV-13, commi 4, 5; (Riqualificazione e rilancio delle aree produttive esistenti) Articolo IV-14, commi 2, 3; (Aree produttive ecologicamente attrezzate APEA di rilevanza sovracomunale) Articolo IV-15, commi 1, 2; (Condizioni di compatibilità ambientale e territoriale) Articolo IV-16, commi 2, 3; (Recupero aree produttive dismesse) Articolo IV-17, commi 1, 2; (Insediamenti di logistica) Articolo IV-18, commi 1, 2, 3, 4; (Stabilimenti a rischio di incidente rilevante) Articolo IV-19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; (Grandi strutture di vendita) Articolo IV-21, commi 3, 4, 5; (Medie strutture di vendita) Articolo IV-22, comma 4;

- per quanto attiene al Sistema infrastrutture e mobilità: (Nodi di interscambio modale) Articolo V-2, commi 2, 3, 4, 5, 6; (Mobilità ciclabile e basso impatto) Articolo V-3, commi 2, 9; (Insediamenti e mobilità) Articolo V-4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8; (Trasporto pubblico su gomma) Articolo V-5, comma 2; (Inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture) Articolo V-7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; (Infrastrutture per trasporto dati ed energia) Articolo V-8, commi 2, 4, 6; (Rete distributiva dei carburanti) Articolo V-9, comma 2.

Analogamente, si riporta di seguito elenco completo delle prescrizioni (P) del nuovo PTCP, suddiviso per argomenti in base all'articolato della Normativa d'Attuazione oggi vigente:

- per quanto attiene al Sistema ambiente e paesaggio: (Area perfluviale del Po) Articolo II-17, comma 2; (Rete idrografica naturale) Articolo II-18, commi 1, 2; (Navigli storici) Articolo II-29, comma 5; (Fontanili attivi) Articolo II-33, commi 4, 5, 6, 7; (Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici) Articolo II-43, comma 4;
- per quanto attiene al Sistema rurale e ambiti agricoli: (Definizioni, obiettivi e criteri) Articolo III-1, comma 1; (Articolazione delle disposizioni per il territorio rurale) Articolo III-2, comma 1;
- per quanto attiene al Sistema insediativo e produttivo: (Recupero aree produttive dismesse) Articolo IV-17, comma 3; (Grandi strutture di vendita) Articolo IV-21, comma 1; (Medie strutture di vendita) Articolo IV-22, comma 2;
- per quanto attiene al Sistema infrastrutture e mobilità: (Viabilità e salvaguardie) Articolo V-6, commi 1, 2, 3, 6; (Rete distributiva dei carburanti) Articolo V-9, comma 1.

La Normativa d'Attuazione del nuovo PTCP specifica la documentazione necessaria nei casi di insediamenti con potenziali effetti sovracomunali (Articolo I-14), tra i quali non rientrano "gli insediamenti la cui procedura di approvazione e autorizzazione viene regolata da specifica norma nazionale o regionale"; mentre invece rientrano le proposte insediative con rilevanza sovracomunale, quali ad esempio quelle che presentano interazioni dirette con i flussi di traffico delle strade della rete viabilistica di livello regionale (individuata nella tavola 1 di PTCP), i poli produttivi di rilevanza sovracomunale (di cui al successivo Articolo IV-14), gli impianti di logistica di dimensione rilevante, gli insediamenti con previsioni di aree a parcheggio superiori a 10.000mq nei Comuni con più di 5.000 abitanti, e altro ancora. In tali casi è prevista la predisposizione di uno studio di approfondimento, con i contenuti di cui all'Articolo I-14, comma 3, e la conseguente concertazione, secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo Articolo I-15 della medesima normativa d'attuazione.

L'intero Titolo II ("Sistema ambientale e paesaggio"), e i successivi Titolo III ("Sistemi rurali e ambiti agricoli"), Titolo IV ("Sistema insediativo e produttivo"), Titolo V ("Sistema infrastrutturale e mobilità"), della Normativa d'Attuazione del nuovo PTCP di Pavia sono

dedicati sostanzialmente ai contenuti minimi, e in particolare agli aspetti sovracomunali della pianificazione, da prevedere negli atti del PGT e delle loro varianti. Per questi aspetti i principali elaborati grafici di riferimento del nuovo PTCP per il territorio comunale in oggetto, sono costituiti dalla Tavola 1a (Tavola Urbanistico-Territoriale), dalla Tavola 2a (Previsioni del sistema paesaggistico-ambientale), dalla Tavola 4a (Carta delle Invarianti), dalla Tavola 5a (Carta del Dissesto e della Classificazione Sismica), nonché dalla Tavola 3a (Rete Ecologica e Rete Verde Provinciale) e dalla Tavola 6a (Ambiti Agricoli Strategici), di seguito citate.

Il Titolo II (dall'Articolo II-1 all'Articolo II-59) della Normativa d'Attuazione del nuovo PTCP, come già detto, è dedicato al sistema ambientale e paesaggio, per il quale vengono articolate diverse regole, declinate sotto forma di Direttive, con riguardo alle "Risorse non rinnovabili" (Capo 1), alle "Disposizioni generali sul paesaggio" (Capo 2), agli "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore naturale" (Capo 3) e "a prevalente valore storico e culturale" (Capo 4), agli "Altri ambiti, sistemi ed elementi" (Capo 5), alla "Rete verde provinciale" (Capo 6), alle "Aree e ambiti di degrado e compromissione paesaggistico a rischio di degrado" (Capo 7), e alla "Difesa del suolo e geologia" (Capo 8).

Per quanto attiene alle risorse non rinnovabili (Capo 1 della Nda), si devono evidenziare le seguenti direttive di PTCP, da sviluppare, insieme alle altre elencate nell'articolato, nel Rapporto Ambientale di PGT: almeno il 70% del fabbisogno energetico per il riscaldamento di acqua per usi civili nei nuovi insediamenti deve essere garantito attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; nel caso di nuovi interventi deve essere garantita una diminuzione del consumo procapite di acqua superiore al 20% rispetto al valore medio comunale; per i nuovi interventi almeno il 30% di superficie scoperta e drenante, di cui la metà a verde (da incrementare al 50% nel caso di realizzazione di una superficie impermeabile superiore a un ettaro; almeno il 20% di sistemazioni a verde nel recupero aree dismesse; utilizzo di superficie drenanti per i parcheggi superiori a 1.000mq; priorità alla realizzazione di soluzione interrato o multipiano per aree a parcheggio superiori a 5.000mq, in modo di abbattere di almeno il 50% il suolo consumato per la loro realizzazione; sono dati inoltre alcuni generali criteri di localizzazione e dimensionamento degli impianti per le energie rinnovabili, con riguardo in particolare alla localizzazione degli impianti fotovoltaici e agli impianti tecnici per la produzione di energia da biomasse.

Per quanto attiene alle disposizioni generali sul paesaggio (Capo 2 della Nda), vi è da notare che il nuovo PTCP recupera la classificazione del Piano Paesaggistico Regionale PPR (si vedano Articolo II-11 delle NdA e Tavola 2a-b). Il territorio comunale di Villanova d'Ardenghi rientra nell'"Unità tipologica di paesaggio" della "Pianura risicola". Le disposizioni di PTCP per le Unità tipologiche di Paesaggio (UdP) sono riportate nell'Allegato 3 della Normativa d'Attuazione.

L'UdP 3 ("Lomellina: pianura risicola caratterizzata da piccoli centri urbani in un contesto di alto valore naturalistico – Aree della conservazione paesaggistica") comprende le seguenti caratteristiche principali: *"Sono ambiti della pianura determinati dalle antiche divagazioni dei fiumi, dove il disegno di queste segue ancora oggi il corso del fiume. Si tratta di aree poco urbanizzate incluse quasi completamente nel Parco della Valle del Ticino. La maggiore criticità è rappresentata dalla possibile dilatazione del sistema metropolitano lombardo da Vigevano verso Gambolò. L'attraversamento autostradale e i due caselli presenti in questo ambito rafforzano la presenza dei mezzi pesanti sulla Strada dei Cairoli, lungo la quale sono sparsi in maniera disordinata capannoni e industrie."* Per l'UdP 3 sono dati i seguenti obiettivi e finalità di indirizzi: *"A. Valorizzazione in coerenza con l'articolo 20 del PPR e promozione con il Parco del Ticino di progetti per la creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione. B. Valorizzazione della coltura del riso sia nella funzione economico-produttiva sia nel significato paesaggistico. C. La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l'inurbamento lungo le fasce fluviali o nelle aree di prossimità degli antichi insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione territoriale, altre direzioni di sviluppo. Deve essere inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire il repertorio di cui all'articolo II-38 della normativa, relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo patrimonio storico e architettonico. Va valorizzato il rapporto tra ambiti tutelati dalla presenza del Parco e insediamenti urbani; Si deve prevenire la conurbazione tra Vigevano e Gambolò e la diffusione disordinata di aree produttive lungo la Strada dei Cairoli."* Sono inoltre definiti i seguenti indirizzi: *"a) Incentivare interventi di recupero e ripristino di fabbricati e insediamenti di origine rurale e nel contempo sperimentare nuove tipologie costruttive per gli impianti al servizio dell'agricoltura (serre, silos, stalle, allevamenti) affinché rispondano a criteri di buon inserimento nell'ambiente e nel paesaggio. b) Ricostituire stazioni di sosta e percorsi ecologici per la fauna di pianura e l'avifauna stanziale e di passo. c) Promozione di progetti di recupero dei centri storici con particolare riferimento agli assi di penetrazione e attraversamento urbano lungo la direttrice dei Cairoli. d) Promozione di progetti, di concerto con l'Ente Parco, per creazione di ambiti di connessione ecologica e di sistemi di fruizione turistica e valorizzazione del Naviglio di Bereguardo. e) Promozione di percorsi di fruizione paesaggistica che mettano in rete centri e nuclei storici minori, architetture religiose e rurali, anche in relazione alla realizzazione di nuovi itinerari ciclabili e al recupero di manufatti rurali in abbandono."*

Per quanto attiene agli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore naturale (Capo 3 della Nda), il nuovo PTCP ribadisce nelle proprie Norme d'Attuazione l'importanza della tutela e valorizzazione del "Parco Regionale della Valle del Ticino" (Articolo II-13), nonché dei "Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)" (Articolo

II-14). La Nda del nuovo PTCP di Pavia individua e norma anche gli “Ambiti di elevata naturalità” (Articolo II-16), già definiti nell’ambito del Piano Paesistico Regionale PPR, i quali comunque non riguardano il territorio comunale in oggetto.

Il nuovo PTCP dispone anche la tutela di boschi e foreste (Articolo II-15), per i quali è già nota la definizione di legge.^[17] Esso individua le foreste e i boschi, tutelati come beni paesistici e ambientali ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g, del Decreto Legislativo n.42 del 2004 e s.m.i. nella propria Tavola 4a-b (Carta delle Invarianti). Quelli localizzati nel Comune di Villanova d’Ardenghi sono ubicati soprattutto in corrispondenza della scarpata lungo la valle del fiume Ticino. I boschi non risultano invece riportati nella Tavola 3.a-b, che riguarda la Rete Ecologica Provinciale e la Rete Verde del nuovo PTCP.

Con riguardo ai boschi, la Normativa d’Attuazione del nuovo PTCP recepisce quanto disposto dallo specifico Piano di settore provinciale, costituito dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Pavia, adottato alla fine del 2011.^[18] Tale piano contiene previsioni immediatamente vincolanti per i PGT comunali, con particolare riguardo all’identificazione e alla cartografazione dei boschi. Esso non si occupa specificamente dei territori appartenenti al Parco Lombardo del Ticino.

Il nuovo PTCP tutela anche gli elementi della vegetazione diffusa, di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, che però rappresentano un’elevata rilevanza nella strutturazione del paesaggio, comprensiva “Siepi e filari” (Articolo II-34), degli “Alberi di interesse monumentale” (Articolo II-35); tutti elementi che assumono un’importanza non marginale nel paesaggio agrario dal punto di vista ecologico - funzionale e sotto il profilo paesaggistico, e che devono essere evidenziati nella Carta condivisa del Paesaggio all’interno del PGT.

Un insieme di elementi innovativi del nuovo PTCP è costituito dalla definizione della Rete ecologica Provinciale (Articolo II-23), per la quale vengono individuati nella Normativa d’Attuazione e nella specifica Tavola 3a-b allegata:

- 1) gli “Elementi di connessione ecologica”, che hanno “specificità valenziale strutturale ed ecologica da tutelare e consolidare attraverso il mantenimento e il ripristino dei caratteri ecologici e paesistici esistenti” (Articolo II-23, comma 6), corrispondente a quasi tutta la parte del territorio comunale villanovese che dalla valle del Ticino va fino alla strada dei

[17] Cfr. Legge Regionale n.31 del 5 dicembre 2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), pubblicata nel BURL n. 50 del 10 dicembre 2008. Tale nuova normativa abroga con il proprio articolo 176, comma 1, la precedente Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).

[18] Cfr. Provincia di Pavia, Piano di Indirizzo Forestale (PIF), adottato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.66/2011 del 14 novembre 2011 (protocollo n.2011/69535).

Cairolì, e da qua circonda il centro abitato di Villanova d'Ardenghi a Nord, ad Est e ad Ovest, individuati nella Tavola 3.a-b del nuovo PTCP;

- 2) ai sensi dell'Articolo II-23, commi 7 e 9, gli ambiti di riqualificazione ecosistemica “a completamento degli ambiti di connessione ecologica” e “da considerarsi prioritari ai fini degli interventi compensativi” (Articolo II-46); e altresì gli elementi o “Ambiti di elevata vulnerabilità”, ovvero i “Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare” (Articolo II-47), uno dei quali è individuato proprio nel territorio comunale di Villanova d'Ardenghi tra il centro abitato maggiore e il centro abitato della Stazione;
- 3) a questi si aggiungono gli “Elementi lineari e puntuali di elevato valore”, individuati anch'essi nella Tavola 3a del nuovo PTCP, costituiti da:
 - ai sensi dell'Articolo II-23, comma 8, lettera 'a', le “Zone umide e aree palustri” (Articolo II-22), localizzate nel territorio comunale in oggetto lungo la scarpata della valle del Ticino, unitamente ai “Fontanili attivi” (Articolo II-33);
 - ai sensi dell'Articolo II-23, comma 8, lettera 'b' e lettera 'd', i vari corpi idrici superficiali, i corsi d'acqua naturali e i corsi d'acqua naturalizzati, che presentano una forte connotazione ecologica, ovvero la “Rete idrografica naturale” (Articolo II-18), che presenta numerosi corpi idrici nel territorio comunale; e in particolare il Cavo dei Frati, annoverato tra i “Corsi d'acqua di rilievo idrobiologico” (Articolo II-19), per i quali sono date le relative “Norme di tutela e valorizzazione dei corsi d'acqua di rilievo idrobiologico” di cui all'Allegato 5 delle stesse Norme d'Attuazione del nuovo PTCP;
 - ai sensi dell'Articolo II-23, comma 8, lettera 'c', i “Geositi” (Articolo II-20), unitamente ai “Sistemi ed elementi di particolare rilevanza geomorfologica” (Articolo II-21), che non risultano presenti nel territorio comunale in oggetto;
 - e inoltre, ai sensi dell'Articolo II-23, comma 10, gli “Ambiti ecosistemici di indirizzo per le reti locali”, ovvero gli elementi di connessione a ulteriore supporto per le reti locali, esterni alla rete ecologica regionale, ma di supporto per la definizione delle reti ecologiche locali da individuare nella pianificazione comunale.

La salvaguardia degli elementi del sistema idrografico delle acque superficiali ha una sua ulteriore determinazione in un recente piano di settore provinciale, al quale corre l'obbligo di fare cenno. Esso è il Piano Ittico Provinciale (PIP) del 2010, che costituisce integrazione e specificazione degli obiettivi e delle previsioni del PTCP di Pavia.[19]

[19] Cfr. Provincia di Pavia, Settore Faunistico-Naturalistico, Piano Ittico Provinciale, Deliberazione di Consiglio Provinciale n.38 del 24 giugno 2010 (in particolare le allegate Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico. Integrazione e specificazione delle previsioni del PTCP).

Tale piano identifica i corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico (corsi d'acqua e fontanili), per i quali sono riconosciuti la rilevanza ambientale e il pubblico interesse, e sono stabiliti gli indirizzi di tutela e di valorizzazione delle caratteristiche ecologiche, paesaggistiche e fruibili. Questi devono essere perseguiti in particolare all'interno della fascia morfoattiva, entro la quale il piano specifica gli interventi incompatibili, in termini di insediamenti, opere o infrastrutture, che possono alterare in modo significativo il suolo e il sottosuolo. Il Piano Ittico Provinciale detta anche, in modo puntuale, i compiti assegnati ai Comuni per la valorizzazione degli stessi corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico, all'interno della pianificazione di livello comunale, ovvero nel PGT e soprattutto nelle sue parti con valore prescrittivo, ovvero nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi.

Il nuovo PTCP detta le seguenti direttive per la pianificazione comunale con riguardo alla Rete Ecologica: *“Nel Documento di Piano del PGT viene definita la Rete Ecologica Comunale che dovrà prevedere le seguenti azioni: a) verifica dell'adeguatezza del quadro conoscitivo disponibile sulla base delle indicazioni fornite dal progetto di rete ecologica regionale e provinciale; b) recepimento delle indicazioni di livello provinciale e loro precisazione alla scala comunale, curando anche il coordinamento e la continuità con le indicazioni delle amministrazioni comunali limitrofe; c) riconoscimento degli ambiti che dovranno essere sottoposti a regime di tutela, e loro valorizzazione attraverso funzioni compatibili, del tipo: naturalistiche, didattiche, ed eco-turistiche; d) definizione di concrete azioni per attuare il progetto della rete ecologica, anche attraverso l'introduzione dei meccanismi di perequazione e compensazione o forme di convenzione; e) individuazione degli interventi da realizzarsi come compensazioni ambientali secondo quanto previsto dagli articoli della normativa; f) definizione di modalità culturali compatibili con la funzione ecologica; g) le nuove previsioni insediative ed infrastrutturali non devono indurre frammentazione delle continuità naturalistiche riconosciute negli ambiti; in corrispondenza degli eventuali punti di conflitto si devono prevedere progetti di ricomposizione del tipo: fasce tampone, macchie boscate, sistemi lineari di siepi arboreo-arbustive, sottopassi faunistici su suolo e lungo corpi idrici superficiali; h) per le aree di trasformazione che confinano con unità ecologica riconosciute si deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 20m di ampiezza con interventi naturalistici, e interventi a via te naturalistici anche all'interno delle aree di trasformazione per una quota di superficie pari almeno al 50% delle superficie territoriale; gli interventi a verde naturalistici includono in via esemplificativa: ma che boschive, siepi arboreo-arbustive, zone umide, praterie stabili, sistemi e ecotonali; i) individuazione dei varchi non edificati che sono necessari per garantire la continuità delle connessioni ecologiche, ed indicazioni volte a considerare tale funzione rafforzando le delimitazioni tra urbanizzato ed aree non edificate.”* Inoltre la stessa NdA del nuovo PTCP evidenzia la seguente direttiva: *“Gli elaborati tecnici da produrre per la Rete Ecologica Comunale sono: a) Uno schema direttore allegato al*

Documento di Piano, in scala adeguata tale da consentire anche il raffronto delle relazioni con i comuni contermini, le cui voci di legenda di riferimento sono quelle indicate dalla Rete Ecologica Provinciale integrate con le specificità territoriali; b) Una carta della Rete Ecologica Comunale di maggiore dettaglio da allegare al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi.”

Per quanto attiene alla Rete Verde Provinciale, questa è articolata dal nuovo PTCP nella propria Tavola 3a-b. Gli elementi della Rete Verde Provinciale costituiscono “aree preferenziali per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore.” Della Rete Verde Provinciale fanno parte la “Struttura naturalistica primaria provinciale” (Articolo II-42), gli “Ambiti di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici” (Articolo II-43), gli “Elementi puntuali di elevato valore (Nodi)” (Articolo II-44), i “Corridoi verdi” (Articolo II-45), gli “Ambiti di riqualificazione eco sistemica” (Articolo II-46) e i “Varchi di permeabilità residuale da salvaguardare” (Articolo II-47).

Per quanto attiene agli ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale a prevalente valore storico e culturale, il nuovo PTCP specifica le direttive per i “Centri e nuclei storici” (Articolo II-24), i “Complessi rurali e manufatti di interesse storico” (Articolo II-25), nonché i “Beni di rilevante interesse storico, culturale e paesaggistico” (Articolo II-26) e gli “Ambiti di particolare interesse paesistico” (Articolo II-27), i “Siti di interesse archeologico” (Articolo II-30) e la “Viabilità storica” (Articolo II-31).

Nella Tavola 2a-b del nuovo PTCP è evidenziato, all'interno del territorio comunale, il nucleo storico di Villanova d'Ardenghi.

Inoltre il nuovo PTCP vigente tutela altresì i Siti di interesse archeologico, comprendendo in questa categoria le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica. Nelle aree così individuate in sede di pianificazione locale, fino all'entrata in vigore di specifici piani di settore le attività vanno limitate a quelle di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché agli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti e degli istituti scientifici autorizzati. In assenza di questi piani si deve consentire solo l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto e fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 centimetri deve essere autorizzato dalla competente soprintendenza archeologica.

Il PTCP vigente identifica e perimetra le aree archeologiche, individuate nella Tavola 2a-b, suddivise in areali di ritrovamento e areali di rischio, tutelate come beni paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m, del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i. Esse, nel territorio comunale di Villanova d'Ardenghi, sono individuate come aree di

ritrovamento sia come aree di rischio, e risultano ubicate nella parte Ovest del territorio comunale.

Inoltre il nuovo PTCP specifica anche che la pianificazione locale ha il compito di individuare e sottoporre a salvaguardia gli ambiti caratterizzati da tessiture che assumono valore documentativo, storico, culturale e funzionale, sulla base dei tracciati interpoderali e del sistema irriguo. Gli interventi dovranno essere compatibili con i segni e le memorie dell'organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia e dell'assetto (Articolo II-36), come individuato nella Carta condivisa del Paesaggio all'interno del PGT. Analogamente sono rilevanti ai fini del nuovo PTCP: i "Punti di osservazione del paesaggio, visuali sensibili" (Articolo II-37); i "Luoghi della memoria storica e del culto" (Articolo II-38), e anche i "Tracciati guida paesaggistici e viabilità di interesse panoramico" (Articolo II-39) e i "Percorsi per la fruizione tematica" (Articolo II-40).

Il Titolo III (dall'Articolo III-1 all'Articolo III-4) delle norme di nuovo PTCP è dedicato ai Sistemi rurali e ambiti agricoli e definisce gli ambiti agricoli strategici, di cui alla legge regionale n.12 del 2005 e s.m.i., suddividendoli in "Ambiti agricoli strategici a prevalente interesse produttivo", "Ambiti agricoli strategici con valenza paesaggistica", e "Ambiti agricoli strategici di interazione con il sistema ecologico e naturalistico" (Articolo III-2, comma 1), che costituiscono a tutti gli effetti prescrizioni dirette immediatamente prevalenti sugli strumenti di pianificazione comunale "fino all'approvazione del PGT di adeguamento al PTCP" (Articolo III-1, comma 1). Per i Comuni rientranti nel territorio del Parco del Ticino, tra i quali vi è anche Villanova d'Ardenghi, tali ambiti agricoli di interesse strategico hanno "valore di proposta fino al momento in cui non siano state raggiunte le specifiche intese di coordinamento tra PTCP e PTC del Parco" (Articolo III-1, comma 5, e anche Articolo III-3, comma 6). Inoltre "la modifica del perimetro delle zone IC del Parco del Ticino, una volta assentita dal Parco ed approvata nel PGT, comporta adeguamento automatico del perimetro degli ambiti agricoli strategici proposti dal PTCP" (Articolo III-1, comma 6). Per l'individuazione degli ambiti agricoli strategici all'interno del territorio comunale di Villanova d'Ardenghi si deve fare riferimento alle Tavole 6a-b (Lomellina-Pavese) del nuovo PTCP.

All'interno del nuovo PTCP sono altresì dettate particolari disposizioni orientative per le distanze da rispettare per gli impianti zootecnici, riferendosi alle linee guida regionali emanate nel 2006 sul tema, e sintetizzate nella Articolo III-4, comma 1, delle norme del nuovo PTCP.

Il Titolo IV (dall'Articolo IV-1 all'Articolo IV-23) della Normativa d'Attuazione del nuovo PTCP è dedicato al Sistema insediativo e produttivo.

Il Capo I si occupa del contenimento del consumo di suolo, e però le disposizioni sul tema del nuovo PTCP (Articolo IV-1, commi da 4 a 6, e Articolo IV-2, commi da 1 a 7) sono disapplicate

fino al termine della fase transitoria prevista dall'articolo 5 della recente Legge Regionale n.31 del 2014.

All'interno della Normativa d'Attuazione del nuovo PTCP, oltre al Capo 2 (dedicato ai servizi di rilevanza sovracomunale), e al Capo 3 (dedicato al Turismo), il Capo 4 si occupa delle Aree produttive, e in particolare ai poli produttivi sovracomunali (Articolo IV-13), alla riqualificazione e al rilancio delle aree produttive esistenti (Articolo IV-14), ovvero alle condizioni di compatibilità ambientale e territoriale (Articolo IV-16), e soprattutto al recupero delle aree produttive dismesse (Articolo IV-17). A particolari tipologie di attività, come gli insediamenti di logistica e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sono dedicati apposite direttive (Articoli IV-18 e IV-19).

In ultimo il Capo 5 della Nda del nuovo PTCP è interamente dedicato agli insediamenti commerciali, che rappresentano un aspetto di rilievo nel contesto urbanistico e di pianificazione territoriale, sia per quanto riguarda le grandi strutture di vendita (Articolo IV-21), sia per quanto riguarda le medie strutture di vendita (Articolo IV-22), e per i centri commerciali naturali e gli esercizi di vicinato (Articolo IV-23). Nel primo caso (grandi strutture di vendita) le norme del nuovo PTCP prevedono, tra l'altro, di: mantenere permeabile almeno il 30% della superficie territoriale dell'intervento se si recuperano aree dismesse o già urbanizzate (Articolo IV-21, comma 1, lettera 'c'); avere almeno il 50% dei parcheggi necessari in strutture multipiano o interrato, e i parcheggi esterni con superfici a pavimentazione semipermeabile (Articolo IV-21, comma 3, lettera 'g'); e di occupare almeno il 70% della superficie di copertura degli edifici con pannelli fotovoltaici e solari termici (Articolo IV-21, comma 3, lettera 'j'). Pure nel secondo caso (medie strutture di vendita) le norme del nuovo PTCP prevedono, tra l'altro, di: mantenere permeabile almeno il 30% della superficie territoriale dell'intervento se si recuperano aree dismesse o già urbanizzate (Articolo IV-22, comma 4, lettera 'b'); avere almeno il 50% dei parcheggi necessari in strutture multipiano o interrato, e i parcheggi esterni con superfici pavimentata semipermeabile (Articolo IV-22, comma 4, lettera 'g'); e di occupare almeno il 50% della superficie di copertura degli edifici con pannelli fotovoltaici e solari termici (Articolo IV-22, comma 4, lettera 'm').

Il Titolo V (dall'Articolo V-1 all'Articolo IV-8) della Normativa d'Attuazione del nuovo PTCP è dedicato al Sistema infrastrutturale e mobilità. Il nuovo PTCP individua le stazioni e fermate di interscambio modale (Articolo V-2, comma 1, lettera 'b'). Ulteriori indicazioni sono date sulla "Mobilità ciclabile e a basso impatto" (Articolo V-3), e anche sull' "Inserimento paesistico ambientale delle infrastrutture" (Articolo V-7).

In ultimo, si devono evidenziare i contenuti fondamentali di altri Piani Provinciali di Settore, dei quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP individua gli indirizzi. Tra essi, con attenzione alla Lomellina e al territorio comunale di Villanova d'Ardenghi, si deve

evidenziare il Piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, ovvero il Piano di Gestione dei Rifiuti provinciale (abbreviato con la sigla PGR), ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 2003,[20] il PGR della Provincia di Pavia, che risulta approvato nel 2008,[21] individua all'interno del territorio comunale di Villanova d'Ardenghi tre impianti per rifiuti speciali operanti in procedura semplificata, uno localizzato in zona Stazione, gli altri due localizzati verso il confine con il Comune di Carbonara al Ticino.

Oltre al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia, il Comune di Villanova d'Ardenghi è interessato da un ulteriore piano territoriale sovracomunale: il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Il PTC del Parco del Ticino introduce nuove regole per la pianificazione di tutti i territori comunali compresi nel perimetro dello stesso. Tale normativa è contenuta, come è noto, in due atti specifici: dapprima nel 2001 all'interno delle Norme Tecniche d'Attuazione (NTA) allegate al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Regionale del Ticino,[22] e poi nel 2003, nelle NTA incluse nel PTC del Parco Naturale del Ticino.[23]

E' opportuno ricordare che il PTC ha effetti di piano paesistico ed è coordinato con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Pavia. Esso è finalizzato alla definizione dell'assetto territoriale del Parco Lombardo del Ticino, i cui confini amministrativi di competenza coincidono con quelli dei Comuni individuati dalla Legge Regionale n.2 del 1974, e ha come obiettivo primario la tutela e gestione di questa area naturale protetta.

L'azzoneamento di PTC del Parco del Ticino è diviso in due grandi insiemi: le aree assoggettate esclusivamente alla normativa del Parco stesso e quelle cosiddette di Iniziativa Comunale (ovvero le Zone IC), nelle quali la zonizzazione e le regole sono stabilite dalle

[20] Cfr Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i. (modificata dalla Legge regionale n.18 del 2006, pubblicata sul BURL, I Supplemento Ordinario dell'11 agosto 2006, e dalla Legge regionale 27 febbraio 2007, n° 5). Tutta la normativa che regola la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, la distribuzione del gas e le reti di distribuzione nel sottosuolo si trova nel Testo Coordinato pubblicato sul BURL del 26 ottobre 2006 - III Supplemento Straordinario.

[21] Cfr. Piano provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Pavia, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 24 ottobre 2008, e definitivamente approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 8/10483 del 9 novembre 2009 e pubblicato sul BURL (1° supplemento straordinario) del 24/11/2009 (si veda anche in particolare il sito internet della Provincia di Pavia <http://www.provincia.pv.it/>).

[22] Cfr. Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (PTC Parco Regionale Ticino) e successive integrazioni, approvata con Delibera di Giunta Regionale n.7/5983 del 2 agosto 2001, e rettificata con Delibera di Giunta Regionale n. 7/6090 del 14 settembre 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n.40 del 5 ottobre 2001, 2° Supplemento Straordinario (si veda anche <http://www.parcoticino.it/>).

[23] Cfr. Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino (PTC Parco Naturale Ticino), ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni, di cui alla Delibera di Consiglio Regionale n.7/919 del 26 novembre 2003, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL n.1 del 2 gennaio 2004, Serie Ordinaria (si veda anche <http://www.parcoticino.it/>).

Amministrazioni Comunali sulla base degli indirizzi dati dalle NTA del Parco e della pianificazione sovraordinata.

Per il primo insieme il Parco identifica tre ambiti territoriali omogenei, individuati sulla base di valori naturalistici e paesaggistici in rapporto al Ticino e in ragione dei regimi di salvaguardia istituiti per la tutela del Fiume e del circostante paesaggio, nelle sue diverse componenti antropiche e naturalistiche. Questi tre ambiti sono aggregati nel seguente modo:

- l'ambito posto a ridosso del Fiume, composto dal corso del fiume Ticino (T) e della relativa zona di divagazione fluviale (F), ed inoltre dalle cosiddette zone naturalistiche perifluviali, ovvero: le zone naturalistiche integrali (A), nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità; le zone naturalistiche orientate (B1), che individuano complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico; le zone naturalistiche di interesse botanico - forestale (B2), che individuano complessi botanico – forestali di rilevante interesse; ed infine le zone di rispetto delle zone naturalistiche (B3), le quali svolgono un ruolo di completamento e di connessione funzionale delle precedenti aree (si segnala da subito che le aree di questo ambito non coinvolgono il territorio comunale di Villanova d'Ardenghi);
- poi l'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale della Valle del Ticino, che viene classificato come ambito agricolo e forestale di protezione delle zone naturalistiche perifluviali e suddiviso in: zone (C1) a prevalente interesse faunistico; e in zone (C2) a prevalente interesse paesaggistico (con aree che fanno parte del territorio comunale di Villanova d'Ardenghi a Nord del centro abitato principale);
- e infine l'ambito prevalentemente agricolo e forestale, dove insistono maggiormente le attività di conduzione agraria e boschiva dei fondi, diviso in: zone (G1) di pianura asciutta a preminente vocazione forestale; e in zone (G2) di pianura irrigua (con aree che occupano la maggiore parte del territorio comunale di Villanova d'Ardenghi).

In ragione di questa classificazione generale del territorio di propria competenza, il Parco Lombardo del Ticino istituisce diversi regimi di salvaguardia per la tutela del Fiume e del circostante paesaggio.

Nella parte costituita dal terrazzamento fluviale il Parco individua le Zone C, ovvero le aree che svolgono il ruolo di protezione delle zone naturalistiche perifluviali, le quali, come si è già accennato, sono suddivise in:

- Zona C1 (Zona di protezione agricolo - forestale a prevalente interesse faunistico) normata dall'articolo 7 della NTA di PTC del Parco Naturale, di cui alla DCR n.7/919 del 26 novembre 2003, che svolgono un ruolo di protezione all'ambito del fiume Ticino e delle zone naturalistiche perifluviali;

- e Zona C2 (Zona di protezione agricolo - forestale a prevalente interesse paesaggistico), normata dall'articolo 8 della NTA di PTC del Parco Regionale, di cui alla DGR n.7/5983 del 2 agosto 2001, nella quale, pur in presenza di significative emergenze di valore naturalistico, prevalgono gli elementi di carattere storico e paesaggistico relativi alle attività rurali ed all'ambiente agricolo.

In queste zone è proibita la realizzazione di nuovi edifici produttivi ad eccezione degli edifici rurali e di servizio necessari per l'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo. E' ammessa la trasformazione in residenza civile delle porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso abitativo. Inoltre il cambio di destinazione d'uso è ammesso, a seguito dell'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale, con le seguenti funzioni: uso residenziale civile e/o uso sociale di interesse collettivo nelle zone C1, ed oltre a questi anche le attività per tempo libero e sport nelle zone C2. Gli interventi dovranno comunque essere assoggettati a particolari prescrizioni specificate dalla normativa del Parco del Ticino.

Un altro ambito è quello definito dalle Zone G, destinate in prevalenza alla conduzione agricola e forestale e suddivise in un duplice azionamento:

- Zona G1 (Zona di pianura asciutta a preminente vocazione forestale), normata dall'articolo 9 della NTA di PTC del Parco Regionale, di cui alla DGR n.7/5983 del 2 agosto 2001, in cui l'indirizzo è la valorizzazione ed il recupero degli elementi paesistici, ed in particolare il mantenimento dell'attuale destinazione forestale;
- e Zona G2 (Zona di pianura irrigua a preminente vocazione agricola), normata dall'articolo 9 della NTA di PTC del Parco Regionale, di cui alla DGR n.7/5983 del 2 agosto 2001, destinata principalmente alla conduzione agricola e forestale, con l'obiettivo anche del mantenimento e miglioramento del paesaggio agricolo esistente.

In queste zone è proibita la realizzazione di nuovi edifici produttivi ad eccezione degli edifici rurali e di servizio necessari per l'attività lavorativa dell'imprenditore agricolo; è ammessa la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali nonché edifici di servizio all'attività agricola come stalle, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole e altre costruzioni analoghe. Inoltre è ammessa la trasformazione in residenza civile delle porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso abitativo. Infine il cambio di destinazione d'uso è ammesso, a seguito dell'individuazione da parte dei Comuni degli insediamenti rurali dismessi nell'ambito dello strumento urbanistico generale, con le seguenti funzioni: uso residenziale civile e/o uso sociale di interesse collettivo, attività per tempo libero e sport, e anche attività turistico-ricreativa. Anche in queste zone gli interventi sono assoggettati a particolari prescrizioni specificate dalla normativa del Parco del Ticino.

Vale la pena di riassumere quanto fino a qui detto, al fine di esplicitare le possibilità di intervento nelle zone del Parco. Pertanto, si riporta di seguito una tabella riassuntiva con sintesi di quanto previsto dalla NTA del Parco.

TABELLA: INTERVENTI AMMESSI NELLE ZONE C2, ZONE G2 IN BASE ALLE NTA DEL PARCO

Zone del Parco Regionale della Valle Ticino (DGR n.7-5983 del 2 agosto 2001)	Zone C2 (Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico),	Zone G2 (Zone di pianura irrigua a preminente vocazione agricola)
insediamenti esistenti con edifici rurali dismessi	ammessa con prescrizioni la trasformazione degli immobili in residenza civile e/o in uso sociale di interesse collettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili) e in strutture per il tempo libero e lo sport	ammessa con prescrizioni la trasformazione degli immobili in residenza civile e/o in uso sociale di interesse collettivo (centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili) e in strutture per il tempo libero e lo sport (sono ammessi anche con prescrizioni interventi per lo svolgimento dell'attività turistico-ricreativa e sportiva)
edifici esistenti già adibiti a residenza rurale	ammessa con prescrizioni la trasformazione in residenza civile (senza incrementi volumetrici)	ammessa con prescrizioni la trasformazione in residenza civile (senza incrementi volumetrici)
edifici a residenza civile esistenti	incremento massimo della volumetria esistente una tantum di 200mc per nucleo familiare ivi residente	incremento massimo della volumetria esistente una tantum di 200mc per nucleo familiare ivi residente
edifici esistenti per attività commerciali, direzionali, ricettive (alberghi e ristoranti) e produttive in attività	incremento massimo della superficie coperta esistente una tantum del 50% (se da 0 a 1.000mq); del 20% (oltre i 1.000mq) per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva; incremento massimo della superficie coperta esistente una tantum del 20% per le attività turistico, ricreative e/o sportive	incremento massimo della superficie coperta esistente una tantum del 50% (se da 0 a 1.000mq); del 20% (oltre i 1.000mq) per le attività commerciale, direzionale, ricettiva e produttiva; incremento massimo della superficie coperta esistente una tantum del 20% per le attività turistico, ricreative e/o sportive
nuovi edifici per attività produttive	vietati	vietati
discariche controllate e vietate impianti di smaltimento		vietate
cartelli e/o strutture pubblicitarie	vietati	ammessi con prescrizioni

Oltre agli azzonamenti sopra precisati il Parco del Ticino individua altre aree individuate come Zone di Iniziativa Comunale orientata (Zone IC).

In particolare l'articolo 12 delle NTA allegate al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Ticino specifica che tali aree comprendono quelle parti del territorio composte sostanzialmente dagli aggregati urbani, nonché da altre aree funzionali ad un equilibrato sviluppo urbanistico, per le quali le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali, fermo restando gli obiettivi e gli indirizzi indicati dagli atti di programmazione sovracomunale.

Per quanto attiene poi alla pianificazione urbanistica comunale, il Parco sollecita l'osservanza di alcuni criteri metodologici generali, specificando che:

- si dovrà perseguire il contenimento della capacità insediativa, orientata prevalentemente al soddisfacimento dei bisogni della popolazione esistente nell'area del Parco e cioè: 1) al saldo naturale della popolazione; 2) al fabbisogno abitativo documentato da analisi; 3) ad eventi di carattere socioeconomico extraresidenziale valutabili ed auspicabili dall'Amministrazione comunale;
- inoltre l'aggregato urbano dovrà tendere ad essere definito da perimetri continui al fine di diminuire gli oneri collettivi di urbanizzazione e conseguire un minore consumo del territorio e delle risorse;
- infine nello specifico dovrà essere prioritariamente previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; e nel caso di nuove espansioni queste dovranno rispettare tipologie compatibili con l'ambiente e gli indici urbanistici e le altezze massime dovranno tener conto delle caratteristiche del contesto, rispettando soprattutto nei tessuti storici consolidati la continuità delle cortine edilizie e l'andamento dei tracciati storici anche in relazione alla valorizzazione dei rapporti visuali tra i diversi luoghi.

Lo stesso articolo stabilisce che i piani regolatori generali comunali (oggi Piani di Governo del Territorio) e loro varianti sono sottoposti al parere del Parco, o meglio che i PRG (oggi PGT) e le loro varianti debbano essere trasmessi al Parco per il parere di competenza, successivamente alla loro adozione. Inoltre dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ente competente dovrà essere trasmessa al Parco, a cura del Comune, copia completa del piano regolatore generale e dei suoi allegati, ovvero delle varianti intercorse.

L'aspetto più rilevante per la pianificazione comunale, individuato dalle norme del PTC del Parco del Ticino, è contenuto nell'articolo 12, comma 9 delle Norme tecniche di Attuazione.

Qui si ammette, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, la modifica dei perimetri delle le Zone di Iniziativa Comunale (Zone IC) vigenti, con un ampliamento massimo del 5%, fermo restando che tali eventuali variazioni devono seguire due principi: ovvero siano individuate in continuità con le Zone IC attuali e non compromettano e alterino aree di particolare pregio ambientale e agronomico.

Si deve comunque chiarire che, come stabilito dalle stesse norme del Parco, sempre nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, le Zone IC individuate dal Parco del Ticino nel proprio azzonamento di Piano possono essere precisate sulla base di cartografie di dettaglio, senza costituire Variante al PTC stesso.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Villanova d'Ardenghi, le Zone IC individuate

dall'azzoneamento del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo del Ticino del 2001 ammontano a 78,43 ettari così suddivisi:

- Zona IC Villanova 37,76 ettari;
- Zona IC Stazione 32,32 ettari;
- Zona IC Est 8,35 ettari.

Esse quindi sono incrementabili, ai sensi dell'articolo 12 delle norme di PTC del Parco, di una superficie massima pari a 3,92 ettari, ovvero possono arrivare a misurare al massimo 82,35 ettari complessivamente, secondo quanto esplicitato nella seguente tabella.

SUPERFICIE IN ETTARI DELLE ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA (AREE IC PTC 2001)

ZONE IC	SUPERFICIE PTC 2001 (HA)	AUMENTO MAX IC (ART. 12)	SUP. MAX PGT (HA)
VILLANOVA	37,76	1,89	39,65
STAZIONE	32,32	1,62	33,94
EST	8,35	0,42	8,77
TOTALE ZONE IC	78,43	3,92	82,35

Il vigente PGT di Villanova d'Ardenghi ha modificato le aree IC portandole nel totale a 82,10 ettari, ripartiti nel seguente modo:

- Zona IC Villanova 41,00 ettari;
- Zona IC Stazione 33,66 ettari;
- Zona IC Est 7,50 ettari.

SUPERFICIE IN ETTARI DELLE ZONE DI INIZIATIVA COMUNALE ORIENTATA (AREE IC PGT 2006)

ZONE IC	SUPERFICIE PTC 2001 (HA)	SUPERFICIE PGT 2006 (HA)	DIFFERENZA HA
VILLANOVA	37,76	41,00	+3,24
STAZIONE	32,32	33,60	+1,28
EST	8,35	7,50	-0,85
TOTALE ZONE IC	78,43	82,10 (<82,35)	+3,67

In conclusione è utile tenere presente anche il Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti, approvato dal Parco del Ticino nel 2003.[24] Esso precisa le zone del PTC del Parco dove è ammessa la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti (Zone C2, G1 e G2), da ubicare all'interno delle fasce di rispetto stradale, con una superficie massima di 2.000mq, e con obbligo di piantumazioni atte a

[24] Cfr. il Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti approvato dal Parco del Ticino con Delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 149 del 26 ottobre 2003.

mascherare l'impianto e di rispetto di determinati criteri tipologici e costruttivi.

Si deve tenere conto inoltre che l'attuale riferimento normativo per quanto attiene alla rete distributiva dei carburanti è oggi costituito, in Regione Lombardia, dalla recente Legge Regionale n.6 del 2010 (Testo unico sul commercio e sulle fiere),^[25] che abroga le precedenti, anche recenti, leggi in materia.^[26]

Tale legge regionale precisa le competenze dei Comuni, i quali, in accordo con gli indirizzi regionali, devono definire il piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, e le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili.

La stessa legge stabilisce che nelle Zone IC dei PTC dei Parchi Regionali, i Comuni possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e/o il prodotto GPL, mentre nelle altre zone del PTC, escluse le zone classificate come aree naturali protette, tale possibilità è subordinata a parere del Parco, sotto il profilo paesaggistico e naturalistico.

Il recepimento e l'aggiornamento di quanto sopra sintetizzato si trova nella tavola DP01 e nella tavola DP02 della variante di Piano di Governo del Territorio.

[25] Cfr. Legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.5 del 05 Febbraio 2010.

[26] Ad esempio la Legge Regionale n.24 del 5 ottobre 2004 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento rete distributiva dei carburanti), abrogata dall'articolo 155 della suddetta LR n.6 del 2010.

5. I VINCOLI TERRITORIALI IN ATTO

Oltre agli aggiornamenti effettuati nei precedenti paragrafi, nella predisposizione del quadro conoscitivo di riferimento per la pianificazione comunale si deve tenere conto dei vincoli territoriali definiti dalla legislazione vigente.

La presente Variante di Piano di Governo del Territorio recepisce la "Tavola dei vincoli" di PGT vigente, nella quale sono individuati i seguenti perimetri e vincoli in atto sul territorio comunale:

- perimetro Centro edificato ai sensi dell'articolo 18 della Legge n.865 del 1971;
- perimetro del Centro abitato, ai sensi dell'articolo 4 Decreto Legislativo n.285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) e del Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- vincoli relativi al sistema delle reti e delle infrastrutture di servizio, che insistono sul territorio comunale (elettrodotti, ai sensi della Legge n.36 del 2001, del DPCM del 8 luglio 2003, e del Decreto Ministeriale del 28 maggio 2008; metanodotti, ai sensi del Decreto Ministeriale del 24 novembre 1984)
- vincoli che attengono alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali, che si configurano come vincoli permanenti di tutela, ai sensi Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ovvero nel Decreto Legislativo n.42 del 2004 (il cosiddetto Codice Urbani), che nel Comune di Villanova d'Ardenghi sono individuati come segue:
 - una serie di aree boscate (definite dall'articolo 2, commi 2 e 6, del Decreto Legislativo n. 227 del 2001), tutelate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera g;
 - e due grandi zone di interesse archeologico, da tutelarsi ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera m. localizzate ad Est ed Ovest del centro abitato di Villanova, verso i confini comunali di Carbonara al Ticino e di Gropello Cairoli;

per quanto attiene ai Beni monumentali sottoposti a tutela, ai sensi della Parte Seconda (Beni Culturali), articoli 10 e 12, del DLgs n. 42 del 2004:

- A. il Palazzo dei Conti Ardenghi;
- B. una prima Casa privata;

C. ed una seconda Casa privata.

e per i beni che rientrano nella fattispecie nella fattispecie di cui all'articolo 12, comma 1, del DLgs n. 42 del 2004, i seguenti edifici (comprendenti anche evidentemente i Beni culturali di interesse religioso):

1. la Chiesa Parrocchiale;
2. il Cimitero Comunale;
3. ed il Municipio.

si ribadisce che gli immobili ricompresi nell'elenco di cui sopra sono vincolati e tutelati dal presente Piano di Governo del Territorio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, fino alla avvenuta Verifica dell'interesse culturale ed alla successiva notifica della Dichiarazione di interesse

- vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale, ai sensi del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e del Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, più precisamente in base ai suoi articoli 26 e 28, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori alle seguenti misure:

- a 30 metri per strade di tipo C, a 20 metri per strade di tipo F, e a 10 metri per le strade vicinali di tipo F, quando ci si trovi all'esterno dei centri abitati;
 - a 10 metri per le strade di tipo C, (mentre nessuna indicazione è fornita per strade di tipo F), quando ci si trovi all'esterno dei centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale;
 - mentre nessuna indicazione è data per le strade di tipo F quando esse siano dentro i perimetri dei Centri abitati.
- vincolo relativo alle fasce di rispetto ferroviario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.753 del 1 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

questo Decreto del 1980 stabilisce che lungo il tracciato della linea ferroviaria è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia;

- vincoli che attengono alle zone di rispetto del sistema delle acque, che sono di duplice natura e riguardano: le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano; le fasce di rispetto del reticolo idrico presente nel territorio comunale.

per quanto concerne alle aree di salvaguardia delle acque, superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, il nuovo riferimento legislativo statale è rappresentato dal Decreto Legislativo n.152 del 2006 (Norme in materia ambientale), che fissa una Zona di tutela assoluta, con estensione minima di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, e una Zona di rispetto, con estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione

per quanto concerne alle Fasce di rispetto del Reticolo idrico presente nel territorio comunale i riferimenti legislativi statali sono rappresentati dal Regio Decreto n.523 del 25 luglio 1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) e dal Regio Decreto n.368 del 8 maggio 1904 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), entrambi ancora in vigore

- vincolo della zona di rispetto cimiteriale, disciplinato dal combinato disposto dell'articolo 338 del Regio Decreto n.1265 del 27 luglio 1934 (Testo unico delle Leggi Sanitarie) e dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n.285 10 agosto 1990 (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria)
- vincolo di tutela del depuratore, normato, ai sensi della vigente legislazione dalla Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 (intitolata "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), pubblicata nella G.U. n. 48 del 28 febbraio 1977.

Il recepimento e l'aggiornamento di quanto sopra sintetizzato si trova nella tavola DP03 della variante di Piano di Governo del Territorio.

6. GLI ULTERIORI AGGIORNAMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO

Oltre all'aggiornamento di cui si è detto nei precedenti paragrafi, la presente variante del Piano di Governo del Territorio di Villanova d'Ardenghi ha aggiornato anche i seguenti elaborati:

- tavola DP04, nella quale viene riportata la tavola delle previsioni di PGT vigente e l'individuazione delle istanze pervenute a seguito dell'avvio di procedimento della variante di PGT;
- tavola DP06, nella quale si dà resoconto dello stato di attuazione del PGT vigente, evidenziando le aree urbanizzate e urbanizzabili, l'indice di urbanizzazione comunale e l'indice di consumo di suolo; essa è predisposta seguendo le indicazioni di cui alla Legge Regionale n.31 del 2014 e s.m.i.; come si può constatare, a fronte di un indice di urbanizzazione inferiore a quello medio provinciale, si verifica un indice di consumo di suolo superiore a quello provinciale includendo sia le aree urbanizzabili residenziali che le aree urbanizzabili produttive; il dato risulta invece inferiore considerando le sole aree urbanizzabili residenziali; il PGT vigente comprende ancora circa 6 ettari di aree residenziali libere da realizzarsi tramite il ricorso alla pianificazione attuativa (localizzate in corrispondenza del centro abitato di Villanova) e ancora circa 10 ettari di aree produttive libere da realizzarsi tramite il ricorso alla pianificazione attuativa (localizzate in corrispondenza del centro abitato della Stazione);
- tavola DP07, nella quale viene aggiornata la tavola sul territorio agricolo del vigente Piano di Governo del Territorio, incrementandola con le indicazioni della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale;
- tavola DP08, nella quale viene aggiornata la tavola che definisce la carta del paesaggio del vigente Piano di Governo del Territorio, incrementandola con le indicazioni della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale.

7. GLI OBIETTIVI DI VARIANTE

E' bene evidenziare anche i seguenti punti che costituiscono indirizzi di riferimento nella stesura del progetto di Piano di Governo del Territorio, del Documento di Piano, per i suoi aspetti strategici, ma anche del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, che rappresentano l'attuazione del Piano stesso:

1. al fine del contenimento del consumo del suolo e riduzione della pressione insediativa sugli spazi legati alle attività agricole, sono previste variazioni non sostanziali delle aree IC attuali, mantenendo le nuove edificazioni i perimetri consentiti dalle norme del Parco;
2. inoltre sempre al fine dell'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione e della conseguente minimizzazione del consumo di suolo libero, è previsto il recupero delle aree residenziali esistenti (aree residenziali consolidate), in particolare delle aree centrali storiche, attivabile ove possibile anche tramite incentivi volumetrici di limitata portata;
3. al fine dello sviluppo di nuove aree abitative, si prevede l'ampliamento delle aree residenziali (aree residenziali di trasformazione), con l'inserimento di nuove zone localizzate in rapporto con il centro edificato esistente, senza intaccare le parti periferiche di maggiore pregio della zona di Iniziativa Comunale (zona IC);
4. al fine dello sviluppo di attività produttive, non si prevede l'inserimento di alcuna nuova area artigianale (area produttiva di trasformazione) rispetto al piano regolatore vigente confermando quelle già azionate come tali con limitate rettifiche;
5. al fine della salvaguardia e dell'eventuale ampliamento delle dotazioni a verde del territorio comunale, si prevede in particolare la conferma di tutte le aree a verde, la realizzazione di nuove aree e di quote di verde piantumato a seconda diverse tipologie di intervento; tale intervento è pensato soprattutto con riguardo alle nuove aree edificabili, siano esse residenziali o produttive;
6. al fine di una migliore fruibilità del territorio e delle connessioni gli interventi sulle nuove aree di trasformazione devono contribuire in particolare alla costruzione del sistema della nuova viabilità al servizio delle residenze e del Comune;
8. al fine del potenziamento dell'offerta di servizi di livello locale e di rilevanza sovracomunale, oltre a quanto sopraesposto, si prevede l'incremento delle aree a

parcheggio in corrispondenza delle zone per attrezzature esistenti nonché in corrispondenza delle nuove aree di trasformazione.

IN SINTESI:

Gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Villanova d'Ardenghi possono in sintesi essere concentrati in questi quattro punti significativi:

- V1. sistemazione e riqualificazione del sistema dei sottoservizi in relazione agli esistenti e ai futuri insediamenti residenziali, in particolare per quanto attiene al sistema fognario che deve essere studiato con particolare attenzione in tutti i nuovi interventi edilizi che producano nuovo carico insediativo, soprattutto entro l'area di iniziativa comunale del Capoluogo;
- V2. perfezionamento del sistema della viabilità e della sosta con riguardo agli ambiti di trasformazione soggetti a piani attuativi ed anche alle aree assoggettate a programma integrato di intervento con riferimento alla zona IC del Capoluogo; parallelamente sistemazione del sistema della viabilità e della sosta nell'area di Iniziativa Comunale della Stazione con particolare attenzione all'allargamento delle strade esistenti sottodimensionate, alla risoluzione delle intersezione e degli accessi critici, e alla previsione di nuove strade in funzione delle aree di trasformazione produttiva individuate;
- V3. recupero delle aree centrali in connessione al nucleo di antica formazione (area cascina dismessa) e alle zone dedicate ad attrezzature comunali esistenti (municipio, scuole, parcheggio) al fine di definire spazi omogenei e interconnessi che comprendano la riqualificazione del tessuto esistente verso il centro storico, l'ampliamento delle aree per servizi centrali anche con la formazione di spazi verdi pubblici, e la realizzazione di nuove unità insediative in stretto contatto con l'edificato esistente;
- V4. attenzione allo sviluppo del verde pubblico e privato con prescrizione di una maggiore concentrazione di zone alberate lungo le fasce periferiche di tutte le aree di Iniziativa Comunale, siano esse a carattere produttivo o a carattere residenziale, ponendo particolare impegno in corrispondenza della fascia di scarpata che dal Capoluogo degrada verso la Valle del Ticino e in corrispondenza delle aree artigianali industriale della zona IC Stazione; inoltre le stesse fasce a verde dovranno essere previste a protezione tra le aree residenziali e quelle produttive esistenti.

8. GLI OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO E LA MODIFICA DELLE ZONE IC

Per quanto attiene alla modifica delle aree di Iniziativa Comunale (Aree IC), come ammesso ai sensi dell'articolo 12 delle Norme Tecniche d'Attuazione del PTC del Parco Lombardo del Ticino, le perimetrazioni nelle nuove aree di Iniziativa Comunale orientata, individuate nell'Elaborato DP09 del presente Piano di Governo del Territorio (intitolato "Tavola delle modifiche delle Zone IC del Parco del Parco Lombardo del Ticino") sono coerenti con il citato articolo delle Norme Tecniche d'Attuazione del Parco.

Le nuove aree di Iniziativa Comunale (Aree IC) complessivamente previste dal vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Villanova d'Ardenghi ammontano a 821.000 mq, così suddivisi:

- zona IC di Villanova pari a 410.000mq;
- zona IC di Stazione pari a 336.000mq;
- zona IC di Zona Est pari a 75.000mq;

Pertanto la dimensione delle nuove aree di Iniziativa Comunale (Aree IC) previste dal vigente PGT, sfrutta quasi totalmente la possibilità di aumento prevista dall'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco del Ticino.

Tutti gli ampliamenti previsti dal vigente Piano di Governo del Territorio sono individuati in continuità con le zone IC attuali e non compromettono né alterano aree di particolare pregio ambientale ed agronomico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Parco.

La presente Variante di PGT individua le seguenti variazioni delle Aree di Iniziativa Comunale:

- una diminuzione dell'Area IC del Capoluogo (per una superficie pari a 23.330mq) a ridosso della zona IC del Capoluogo, verso Sud-Est, a seguito della mancata attuazione e della richiesta di declassamento delle aree;
- un aumento dell'Area IC della Stazione (per una superficie pari a 16.550mq) a ridosso dell'area produttiva della stazione Stazione, verso Sud-Ovest, al fine di prevedere l'ampliamento delle aree produttive già esistenti.

Complessivamente quindi le Aree IC previste dalla presente Variante di PGT diminuiscono di 6.780mq rispetto a quelle previste e già approvate di PGT vigente, come si evince dalla successiva Tabella riassuntiva.

Tali modifiche sono individuate in continuità con le zone IC attuali e non compromettono né alterano aree di particolare pregio ambientale ed agronomico, nel rispetto di quanto previsto dalle normative del Parco del Ticino.

TABELLA – AREE IC VIGENTI, CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCREMENTO AMMESSE DALL'ARTICOLO 12 DELLE NTA DI PTC DEL PARCO E VERIFICA DELLE AREE IC PREVISTE (MQ).

ZONE IC	SUPERFICIE PTC 2001	AUMENTO MAX (ART.12)	SUPERFICIE PGT VIGENTE	SUPERFICIE PGT VARIANTE
VILLANOVA	377.600	396.480	410.000	386.670
STAZIONE	323.200	339.360	336.000	352.550
EST	83.500	87.675	75.000	75.000
TOTALE ZONE IC	784.300	823.515 >	821.000 >	814.220

Le modifiche delle aree di Iniziativa Comunale (Aree IC) sono evidenziate anche nell'elaborato "DP10 - Tavola delle previsioni del territorio comunale (scala 1:5000)" insieme con la ripartizione in aree o zone del territorio comunale, come previsto dal presente Piano di Governo del Territorio, suddiviso nelle tre parti del Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, e come azionato dal Piano del Parco del Ticino.

9. DETERMINAZIONI DELLE POLITICHE DI INTERVENTO

La presente Variante di PGT non muta gli obiettivi di PGT vigente e conferma le sue linee complessive di indirizzo individuate dal Documento di Piano.

In primo luogo costituisce intervento prioritario, anche in relazione al miglioramento della rete viaria di carattere sovracomunale, la riqualificazione di tratti della viabilità provinciale e comunale esistenti.

Tali previsioni sono evidenziate nell'elaborato "DP10 - Tavola delle previsioni del territorio comunale (scala 1:5000)".

Le stesse previsioni sul sistema della viabilità riguardano i seguenti interventi:

1. la conferma di interventi già previsti a carico dei privati lottizzanti nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi in corso di vigenza, oppure in generale a carico di privati, come le strade e i parcheggi previsti nel Piano di Lottizzazione contiguo al campo sportivo comunale, o anche la viabilità dei due piani attuativi in corso di realizzazione tra via del Colo e via Don Granelli, o ancora l'asta viaria del nuovo piano di lottizzazione produttivo in via di completamento, posto a Sud della zona industriale verso l'area residenziale esistente;
2. nell'area IC della Stazione si prevede anche il completamento e la riqualificazione della viabilità, e pertanto: ai fini della sistemazione dell'asse che attraversa in direzione Nord-Sud la zona industriale si propone l'allargamento del braccio di ingresso alla rotatoria esistente sulla strada Mortara-Pavia; in secondo luogo si definisce la necessità di sistemazione dell'intersezione intermedia, tramite una rotatoria di piccolo raggio (ma dimensionata al fine delle svolte e delle inversioni dei mezzi pesanti) finalizzata a costituire un limite verso Sud all'area produttiva e un accesso e uscita agevolata dalle nuove aree di Trasformazione urbanistica con carattere artigianale e produttivo; infine si specificano lo schema e le sezioni minime del sistema di viabilità nella zona industriale che si diparte dalla rotatoria di nuova previsione;
3. nell'area IC del Capoluogo si prevede la sistemazione della viabilità locale nelle parti già edificate, con particolare riguardo agli spazi per la sosta in relazione alle funzioni pubbliche (da realizzarsi a carico dei privati anche tramite il ricorso ai programmi integrati di intervento e ai permessi di costruire convenzionati come istituiti dalla legislazione vigente), e inoltre la realizzazione di una nuova viabilità interconnessa con

funzione di collegamento tra via Roma e via Don Granelli in alternativa al tracciato storico, da costruirsi all'interno delle aree soggette a trasformazione urbanistica.

Gli interventi sopra descritti saranno attuati con il meccanismo previsto dalle Norme del Piano di Governo del Territorio, nell'articolo che riguarda il Sistema della viabilità e della sosta (articolo 15 delle Norme di indirizzo). Al suo interno si specifica che in tutte le aree del territorio comunale, contestualmente alla trasformazione territoriale, è prescritta la riqualificazione e lo sviluppo della viabilità e della sosta, e in particolare:

- per tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, nonché nel caso di intervento indiretto, ovvero di piano urbanistico attuativo è sempre obbligatoria la contestuale cessione e realizzazione delle aree pubbliche per viabilità e sosta (strade pubbliche e spazi pubblici di sosta) individuata negli elaborati di PGT, e sopra descritta;
- le strade pubbliche e i loro allargamenti, devono rispettare le indicazioni di PGT e quelle di nuova realizzazione non possono avere dimensioni inferiori a quelle stabilite dal Decreto Ministeriale n. 6792 del 2001;
- gli spazi pubblici di sosta devono rispettare le indicazioni di PGT e quelle di nuova realizzazione non possono essere inferiori a due posti auto, ogni nuova unità immobiliare;
- e in ultimo i parcheggi privati, nei casi di interventi di nuove costruzione, devono essere realizzati nella misura di due posti auto ogni nuova unità immobiliare.

All'esterno delle aree di Iniziativa Comunale (Aree IC) viene confermata la salvaguardia dei tracciati delle Strade vicinali, che costituiscono viabilità di fruizione panoramica ed ambientale.

Come si evince dalle precedenti parti conoscitive di questo Piano di Governo del Territorio le attrezzature pubbliche esistenti nel territorio comunale di Villanova d'Ardenghi non necessitano di consistenti lavori di adeguamento, fornendo ad oggi un buon livello quantitativo e qualitativo.

Ciononostante il quadro degli interventi previsti evidenzia, nel Piano dei Servizi, per quanto attiene al sistema delle attrezzature comunali e religiose, il necessario aumento della dotazione di spazi per la sosta in corrispondenza dei servizi esistenti nelle aree centrali del centro storico di Villanova, da realizzarsi su aree già di proprietà pubblica o in attuazione delle aree soggette a Programma Integrato di Intervento.

Per quanto attiene al sistema del verde il presente Piano di Governo del Territorio specifica, nelle proprie Norme che in tutte le aree del territorio comunale, contestualmente alla trasformazione territoriale, è sempre prescritta la tutela e lo sviluppo del verde con particolare riguardo al sistema delle connessioni a verde ecologico (articolo 15 delle norme di indirizzo).

La tutela e sviluppo della rete ecologica esistente devono essere realizzati in coerenza con la Rete Ecologica Regionale (RER), la Rete Ecologica Provinciale (REP) e la Rete Ecologica Comunale (REC), individuate nell'elaborato del Documento di Piano denominato "DP10C – Tavola delle previsioni di piano del territorio comunale – Carta della Rete Ecologica Comunale (scala 1:5000)".

La Rete Ecologica Comunale (REC) è costituita specificamente dai seguenti elementi:

- a. tutte le aree agricole, nonché tutte le aree di trasformazione per le quali non sia già iniziata la realizzazione degli interventi previsti;
- b. la Fascia di scarpata introno al centro abitato, che costituisce un importante corridoio ecologico presente sul territorio comunale ed è prioritariamente destinata alla tutela e alla riqualificazione naturalistica, paesaggistica ed ecologica, e alle forme compatibili di agricoltura e di fruizione pubblica;
- c. tutte le aree a bosco, ovvero i territori coperti da boschi, come definiti dalla legislazione vigente e in particolare dall'articolo 42 della Legge Regionale n.31 del 2008, ed individuate dal PIF della Provincia di Pavia;
- d. e tutte le Aree a verde, come di seguito definite.

Il progetto generale di Rete Ecologica Comunale (REC) è sviluppato in un apposito strumento connesso al PGT, da elaborarsi sulla base dei seguenti obiettivi:

- a. all'esterno dei centri abitati, le aree prioritarie verso le quali orientare gli interventi sono individuate specificamente nei seguenti ambiti:
 - a.1) Varchi da salvaguardare tra il centro abitato di Villanova e il centro abitato della Stazione, e tra questo e l'area produttiva al confine con il Comune di Carbonara;
 - a.2) Fascia di scarpata introno al centro abitato; gli aventi titolo, il Comune e la Provincia e il Parco, concorrono alla definizione di piani particolareggiati contenenti l'individuazione delle aree e dei percorsi sui quali attuare gli interventi di ricomposizione e rafforzamento della REC, nonché le modalità e i tempi di realizzazione degli stessi, tenendo conto degli elementi di seguito specificati;

- b. all'interno dei centri abitati, le aree principali sui quali attivare gli interventi sono individuate specificamente nelle Aree di Trasformazione, nelle Aree agricole e di valore paesaggistico, nelle aree verdi delle aree di tessuto urbano consolidato residenziale e degli ambiti del piano dei servizi, in particolare modo in quelle del territorio periurbano;
- gli aventi titolo e il Comune realizzano gli interventi diretti di ricomposizione e rafforzamento della REC, tenendo conto degli elementi di seguito specificati.

Gli obiettivi di cui sopra costituiscono la base orientativa anche per la redazione e l'attuazione delle Aree di Trasformazione previste dal Documento di Piano.

I successivi elementi costituiscono i riferimenti di base per l'impostazione e la realizzazione degli interventi di progetto della REC, autonomamente o contestualmente alle trasformazioni territoriali e all'attuazione delle Aree di Trasformazione:

- a. nelle aree confinanti con i corpi idrici superficiali si deve salvaguardare e valorizzare il sistema di connessione ecologica lineare già presente o attivabile
- b. nelle aree confinanti con viabilità urbana si devono favorire interventi di piantagione lineare lungo il tracciato stradale e nelle aree limitrofe
- c. nelle aree al confine con aree verdi private e pubbliche si deve favorire un disegno di continuità con le aree verdi contigue
- d. nelle aree delle Aree di Trasformazione, delle aree di tessuto urbano consolidato residenziale, delle aree di tessuto urbano consolidato produttivo e degli ambiti del piano dei servizi si deve perseguire un disegno delle trasformazioni che eviti la frammentazione delle aree a verde e tenda alla concentrazione delle stesse
- e. nelle aree al margine delle Aree di Trasformazione, delle aree di tessuto urbano consolidato residenziale, delle aree di tessuto urbano consolidato produttivo e degli ambiti del piano dei servizi si devono sostenere interventi di piantagione arboreo-arbustiva che fungano da aree filtro tra tessuto urbano e ambito rurale.

Le Aree a verde corrispondono alle aree con superficie permeabile, ove, contestualmente alla trasformazione territoriale, è prescritta la piantumazione della superficie permeabile stessa, in misura non inferiore a un albero e un arbusto ogni 50 mq (cinquanta metri quadrati).

La piantumazione di alberi e arbusti, all'interno di tale area, deve essere eseguita scegliendo sulla base ai seguenti elementi:

- a. alberi che appartengano alle seguenti specie: Acer campestre (Acero campestre), Alnus glutinosa (Ontano nero), Carpinus betulus (Carpino bianco), Fraxinus excelsior (Frassino maggiore), Fraxinus ornus (Orniello), Malus silvestris (Melo selvatico), Morus

alba (Gelso), Morus nigra (Gelso nero), Populus alba (Pioppo bianco), Populus nigra italico (Pioppo cipressino), Populus tremula (Pioppo tremulo), Prunus avium (Ciliegio selvatico), Quercus cerris (Cerro), Quercus robur (Farnia), Salix alba (Salice bianco), Tilia cordata (Tiglio selvatico).

- b. arbusti appartengono alle seguenti specie: Berberis vulgaris (Crespino), Corilus avellana (Nocciolo), Cornus mas (Corniolo), Cornus sanguinea (Sanguinello), Crategus monogina (Biancospino), Cytisus scoparius (Ginestra dei carbonai), Ligustro vulgare (Ligustro), Prunus spinosa (Prugnolo) Rosa canina (Rosa selvatica), Sambucus nigra (Sambuco nero), Viburno opulus (Pallon di maggio).

10. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE

Come già detto il Documento di Piano prevede all'esterno delle aree IC il rispetto dell'azzoneamento e della normativa del PTC del Parco Lombardo del Ticino, individuata nell'elaborato "DP09 - Tavola delle modifiche delle Zone IC del Parco del Parco Lombardo del Ticino (scala 1:5000)".

Parimenti è prevista, all'interno delle Aree IC, una suddivisione del territorio in ambiti così composti, come rappresentato nell'elaborato DP10 - Tavola delle previsioni del territorio comunale (scala 1:5000)":

- Aree per servizi e impianti (normate dall'articolo 23-24 delle NTA del Piano dei Servizi);
- Aree del nucleo di antica formazione (normate dall'articolo 30 delle NTA del Piano delle Regole);
- Aree consolidate residenziali (normate dall'articolo 31 delle NTA del Piano delle Regole);
- Aree consolidate produttive (normate dall'articolo 32 delle NTA del Piano delle Regole);
- Aree agricole interne alle zone IC (normate dall'articolo 34 delle NTA del Piano delle Regole);
- Aree di Trasformazione residenziale (normate dall'articolo 27 delle Norme di indirizzo del Documento di Piano);
- Aree di Trasformazione produttive (normate dall'articolo 27 delle Norme di indirizzo del Documento di Piano).

Le Aree per Servizi comprendono le aree del territorio comunale con servizi di interesse comunale esistenti e previsti, di cui all'articolo 9 della LR12/05 e ss.mm.ii. Esse comprendono le aree del territorio comunale, destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, nonché i servizi necessari alla popolazione del Comune e a supporto delle funzioni insediate e previste

Le Aree per impianti corrispondono alle aree del territorio comunale con impianti di interesse comunale esistenti e previsti, di cui all'articolo 9 della LR/05 e s.m.i. Esse comprendono le aree del territorio comunale, destinate a impianti pubblici e di interesse pubblico, necessari alla popolazione del Comune e a supporto delle funzioni insediate e previste.

I Nuclei di antica formazione comprendono le aree del territorio comunale, appartenenti agli Ambiti di Tessuto urbano consolidato, relative a ciascun centro storico edificato con sostanziale continuità e individuato nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare IGM di primo impianto.

Le Aree di Tessuto urbano consolidato residenziali comprendono le aree del territorio comunale, dove prevale la funzione abitativa e gli usi connessi, sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere intercluse o di completamento.

Le Aree di Tessuto urbano consolidato residenziali sono suddivise nelle seguenti aree:

- a. Aree del Tessuto residenziale
- b. Aree del Tessuto a verde

e comprendono anche le seguenti aree particolari:

- c. Aree assoggettate a strumenti urbanistici attuativi vigenti per le quali prevalgono le prescrizioni specificate nelle relative convenzioni e nei relativi atti approvativi, delimitate con apposita linea tratteggiata e con la lettera "A";
- d. Aree da assoggettare a strumenti urbanistici attuativi per le quali vanno attuati i relativi Programmi Integrati di Intervento, delimitate con apposito perimetro e con la sigla "PPI0".

Le Aree di Tessuto urbano consolidato produttive comprendono le aree del territorio comunale, dove prevale la funzione produttiva, di tipo artigianale, industriale, commerciale e

terziario, e gli usi connessi, sulle quali è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprese le aree libere, intercluse o di completamento.

Le Aree agricole appartengono alle aree destinate all'agricoltura, ai sensi all'articolo 10bis della LR n.12/2005 e ss.mm.ii. Le Aree agricole comprendono le parti del territorio comunale localizzate all'interno delle Aree di Iniziativa Comunale orientata, dove prevalgono le attività di coltivazione agraria e gli insediamenti connessi agli usi rurali.

Di fatto gli ambiti di cui sopra sono confermati in relazione allo stato di fatto derivabile dal quadro conoscitivo e sulla base delle analisi svolte. Particolare attenzione è stata data nelle Norme Tecniche d'Attuazione alla tutela del verde nonché all'obbligo di realizzare piantumazioni a seguito degli interventi nelle diverse aree, come già evidenziato in precedenza.

Le Aree di Trasformazione residenziale (abbreviate con la sigla "ATRO") comprendono le aree del territorio comunale, all'interno delle Aree di Iniziativa Comunale orientata, con superfici libere, localizzate a ridosso del centro edificato e utilizzabili per il completamento e l'espansione del tessuto edilizio residenziale esistente e dei relativi servizi.

Le Aree di Trasformazione produttive (abbreviate con la sigla "ATPO") comprendono le aree del territorio comunale, all'interno delle Aree di Iniziativa Comunale orientata, con superfici libere, localizzate a ridosso del centro edificato e utilizzabili per il completamento e l'espansione del tessuto edilizio produttivo esistente e dei relativi servizi.

Al loro interno è prevista la possibilità di modificazione dei suoli ai fini edificatori, contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in particolare delle aree pubbliche per viabilità e sosta, e delle aree a verde, secondo quanto disposto nelle norme di PGT.

Si riportano di seguito i valori quantitativi delle diverse Aree previste dal presente Piano di Governo del Territorio vigente.

TABELLA – CONFRONTO DELLE SUPERFICI DI PROGETTO ESPRESSE IN METRI QUADRATI E IN PERCENTUALE, SUDDIVISE PER AREE, ALL'INTERNO DELLE AREE IC

	VILLANOVA	STAZIONE	ZONA EST	TOTALE	% IC
AREE VIABILITA'	48.450	23.100	8.550	80.100	9,76%
AREE PER SERVIZI	45.000	35.000	6.100	86.100	10,49%
AREE DEL NUCLEO STORICO	74.200	0	0	74.200	9,04%
AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI	114.950	15.900	2.650	133.500	16,26%
AREE CONSOLIDATE RES. IN ATTO	54.000	4.500	0	58.500	7,13%
AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE	6.400	115.000	45.000	166.400	20,27%
AREE CONSOLIDATE PROD. IN ATTO	0	20.500	9.200	29.700	3,62%
AREE TRASFORMAZIONE RES.	52.000	0	0	52.000	6,33%
AREE TRASFORMAZIONE PROD.	0	110.000	0	110.000	13,40%
AREE AGRICOLE INTERNE A IC	15.000	12.000	3.500	30.500	3,71%
TOTALE AREE IC	410.000	336.000	75.000	821.000	100,00%

11. L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Il Documento di Piano individua gli ambiti di trasformazione negli elaborati “DP10 - Tavola delle previsioni del territorio comunale (scala 1:5000)”, e nelle Schede allegate alle norme di indirizzo del Documento di Piano.

Le Aree di Trasformazione comprendono le aree del territorio comunale, all'interno delle Aree di Iniziativa Comunale orientata con superfici libere, localizzate all'interno del centro edificato e utilizzabili per il completamento e l'espansione del tessuto edilizio esistente e dei relativi servizi.

Al loro interno è prevista la possibilità di modificazione dei suoli ai fini edificatori, contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e in particolare delle aree pubbliche per la viabilità e la sosta e delle aree a verde previste dal Piano di Governo del Territorio.

Le Aree di Trasformazione del presente Piano di Governo del Territorio, che si attuano attraverso la predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione vigente e in particolare dalla Legge Regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., sono divise in aree residenziali e in aree produttive.

Le Aree di Trasformazione contribuiscono alla dotazione di aree per servizi. Nelle aree del territorio comunale dove è previsto l'intervento indiretto, i relativi strumenti urbanistici attuativi devono prevedere la quantificazione delle aree a standard per dotazioni territoriali, comprensive delle aree per parcheggi pubblici, da cedere o monetizzare al Comune in misura non inferiore a:

- a. 5mq (cinque metri quadrati) ogni 10mq (dieci metri quadrati) di superficie lorda per le destinazioni d'uso residenziali, per le destinazioni d'uso terziarie, e per le destinazioni d'uso turistico-ricettive;
- b. 10mq (dieci metri quadrati) ogni 10mq (dieci metri quadrati) di superficie lorda per le destinazioni d'uso commerciali, di cui almeno il 50% per parcheggi pubblici;
- c. 1mq (un metro quadrato) ogni 10mq (dieci metri quadrati) di superficie lorda per le destinazioni d'uso produttive e assimilabili.

In caso di dimostrata e accertata impossibilità di reperimento delle aree a standard per dotazioni territoriali, può essere valutata la possibilità di monetizzazione parziale o totale delle

superfici non reperite; il ricavato della monetizzazione dovrà essere utilizzato per la realizzazione aree a servizi comunali da parte del Comune.

L'indice di edificazione territoriale nelle aree di trasformazione residenziale è fissato in un massimo di 0,25mq/mq, ovvero su un valore non eccessivamente alto, al fine di lasciare spazio al verde privato, come viene prescritto per tutti gli interventi di nuova edificazione dalle Norme Tecniche di Attuazione di PGT.

Il Piano di Governo del Territorio prevede anche la possibilità di un incremento del massimo indice di fabbricabilità ammesso nelle Aree di Trasformazione, fino ad un massimo del 15% in più nel caso predisposizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) con la previsione di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione, ivi comprese eventuali ulteriori quote di verde pubblico, localizzate all'esterno dell'area di intervento stessa sulla base delle indicazioni fornita dal Piano dei Servizi.

Si riportano di seguito i massimi volumi ammessi nei diversi ambiti di trasformazione residenziale, che sono individuati dal vigente Documento di Piano.

TABELLA – DIMENSIONI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (ATR0) PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VILLANOVA	RISPETTO A PRG	SUPERFICIE MQ	VOLUME MC	ABITANTI
ATR1	AMPLIATA	11.000	6.600	44
ATR2	NUOVA	12.000	7.200	48
ATR3	NUOVA	21.000	12.600	84
ATR4	CONFERMATA	8.000	4.800	32
TOTALE COMUNE		52.000	31.200	208

La precedente tabella evidenzia un carico insediativo aggiuntivo derivante dall'attuazione delle Aree di Trasformazione residenziale previste dal vigente PGT a poco più di 200 abitanti teorici. Di questi solo i due terzi (2/3) derivano dalle nuove aree (130 abitanti).

Di fatto è bene ribadire che, come avviene anche per le aree di trasformazione residenziale, tutte le aree classificate come "aree di trasformazione" produttive dal presente PGT sono aree potenzialmente edificabili senza valore giuridico sul regime dei suoli fino all'approvazione e al convenzionamento del relativo piano attuativo.

La presente Variante di PGT apporta due modifiche a quanto previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio, vale a dire:

- 1) l'eliminazione dell'Area di Trasformazione ATR2 (con superficie pari a 12.000mq), che non risulta necessaria ai fini della domanda insediativa richiesta;
- 2) e il dimezzamento dell'Area di Trasformazione ATR3 (con l'eliminazione di una superficie pari a 11.330mq), su richiesta dei proprietari che non sono più interessati all'attuazione degli interventi di trasformazione abitativa delle aree.

Tali modifiche introdotte dalla presente Variante di PGT comportano l'aumento delle aree destinate all'agricoltura rispetto a quelle previste dal PGT vigente, per una superficie totale di 22.400mq.

Si riportano di seguito i massimi volumi ammessi nei diversi ambiti di trasformazione residenziale, che sono individuati dal Documento di Piano all'interno di questa Variante di Piano di Governo del Territorio.

TABELLA – DIMENSIONI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (ATR0) PREVISTE DALLA VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VILLANOVA	RISPETTO A PGT VIGENTE	SUPERFICIE MQ	SU (MQ)	ABITANTI
ATR1	CONFERMATA	11.000	2.750	50
ATR2	(ELIMINATA)	0	0	0
ATR3	CONFERMATA (IN DIMINUZIONE)	10.600	2.650	53
ATR4	CONFERMATA	8.000	2.000	40
TOTALE COMUNE		29.600	7.400	148

Come si può notare le variazioni introdotte da questa Variante di PGT comportano altresì una riduzione del numero di abitanti teorici previsti. Applicando le stesse metodologie di calcolo del Vigente PGT (che ipotizza l'utilizzo del 20% della superficie lorda massima ammessa sulle Aree di Trasformazione), gli abitanti teorici previsti dalla Variante di PGT ammontano a meno di 120 unità.

E' peraltro importante ribadire che tutte le aree classificate come "aree di trasformazione residenziali" dal PGT sono aree potenzialmente edificabili senza valore giuridico sul regime dei suoli fino all'approvazione e al convenzionamento del relativo piano attuativo.

Per ognuna delle Aree di Trasformazione le Norme Tecniche di Attuazione del PGT prevedono particolari prescrizioni, ovvero:

- a. nel caso di attuazione per subcomparti, la redazione di un piano d'insieme con i contenuti di cui all'articolo 16, con l'individuazione delle aree di cessione per dotazioni territoriali e delle aree per opere di urbanizzazione, viabilità e parcheggi, di cui all'articolo 13;
- b. la realizzazione di una viabilità di comparto secondo quanto specificato dall'articolo 14, evitando le strade pubbliche o di uso comune a fondo cieco e mantenendo la possibilità della loro continuazione e collegamento alla rete esistente e di progetto;
- c. la realizzazione del verde, secondo quanto specificato dall'articolo 15, con particolare attenzione verso le strade e le aree pubbliche;

e inoltre:

- d. nell'Area di Trasformazione residenziale individuata con la sigla "ATR1" deve essere realizzata una strada con le caratteristiche di cui all'articolo 14, che colleghi il limite Ovest dell'area con il limite Est della stessa raccordando la viabilità esistente; inoltre devono realizzarsi fasce di aree a verde verso le aree agricole;
- e. nell'Area di Trasformazione residenziale individuata con la sigla "ATR3" deve essere realizzata una strada con le caratteristiche di cui all'articolo 14, che colleghi il limite Nord dell'area con il limite Sud della stessa raccordando la viabilità esistente; inoltre devono realizzarsi fasce di aree a verde verso le aree agricole;
- f. nell'Area di Trasformazione residenziale individuata con la sigla "ATR4" deve essere realizzata una strada con le caratteristiche di cui all'articolo 14, che colleghi il limite Sud dell'area con il limite Nord della stessa raccordando la viabilità esistente; inoltre devono realizzarsi fasce di aree a verde verso le aree agricole.

E' importante sottolineare che le Aree di Trasformazione a carattere residenziale sono state individuate al fine di ottenere determinati risultati in riferimento agli obiettivi di Piano di Governo del Territorio.

In particolare si è cercato di evitare un eccessivo consumo di suolo localizzando le Aree di Trasformazione residenziali di cui sopra in stretto rapporto con il centro edificato esistente.

In secondo luogo le quattro tre sono funzionali ad ottenere un triplice risultato:

- 1. la salvaguardia delle aree agricole di maggiore pregio verso la Valle del Ticino;
- 2. la sistemazione del sistema della viabilità e della sosta nel capoluogo;
- 3. l'edificazione delle parti di Villanova già servite dalle infrastrutture di servizio e dalle attrezzature pubbliche.

Alla luce dei principi suddetti quindi non sono state prese in considerazione aree potenzialmente edificabili ma che non rispondessero a quanto stabilito e sopradescritto.

L'Attuazione delle Aree di Trasformazione residenziali previste, come si evidenzia nella successiva tabella, induce una quantità di nuove aree per servizi pari a circa 3.700 metri quadrati, se si realizza l'intera superficie lorda ammessa entro ogni area.

TABELLA – DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE AREE PER SERVIZI RELATIVE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DELLA PRESENTE VARIANTE

VILLANOVA	RISPETTO A PGT VIGENTE	SUPERFICIE MQ	SU (MQ)	SERVIZI (MQ)
ATR1	CONFERMATA	11.000	2.750	1.375
ATR2	(ELIMINATA)	0	0	0
ATR3	CONFERMATA (IN DIMINUZIONE)	10.600	2.650	1.325
ATR4	CONFERMATA	8.000	2.000	1.000
TOTALE COMUNE		29.600	7.400	3.700

Inoltre, come si evince dalle precedenti asserzioni all'interno delle Aree di Trasformazione è sempre prevista una quota di verde privato minimo e una quantità di alberi, e anche di arbusti, non inferiore a quelle di seguito indicate nella tabella.

TABELLA – DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE AREE A VERDE ALL'INTERNO DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DELLA PRESENTE VARIANTE

VILLANOVA	SUPERFICIE (MQ)	VERDE (MQ)	NUOVI ALBERI
ATR1	11.000	2.640	53
ATR2	0	0	0
ATR3	10.600	2.544	51
ATR4	8.000	1.920	38
TOTALE COMUNE	29.600	7.104	142

(Si ipotizza una quantità pari al 20% della superficie territoriale utilizzata per interventi di aree per viabilità e sosta)

Complessivamente, l'attuazione delle Aree di Trasformazione residenziale previste dal presente Piano di Governo del Territorio induce un aumento delle aree a verde e piantumate esistenti pari a circa 7.100 mq con circa 140 alberi e altrettanti arbusti di nuovo impianto.

I riferimenti alla piantumazione di alberi e arbusti sopra evidenziata si intendono riguardanti a pianta autoctone o comunque ammesse entro l'area del Parco Lombardo del Ticino, ai fini degli interventi, anche parziali, di rinaturalizzazione.

Per quanto attiene alle aree di trasformazione produttive individuate dal vigente Piano di Governo del Territorio è bene specificare quanto segue.

L'indice di edificazione territoriale nelle aree di trasformazione produttive è fissato in un massimo di 0,75,mq/mq, confermando quello del piano regolatore generale vigente.

Il Piano di Governo del Territorio prevede anche la possibilità di un incremento del massimo indice di fabbricabilità ammesso nelle Aree di Trasformazione, fino ad un massimo del 15% in più nel caso predisposizione di un Programma Integrato di Intervento (PII) con la previsione di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione, ivi comprese eventuali ulteriori quote di verde pubblico, localizzate all'esterno dell'area di intervento stessa sulla base delle indicazioni fornita dal Piano dei Servizi.

Si riportano di seguito le massime superfici utili ammesse nei diversi ambiti di trasformazione produttiva, che sono individuati dal Documento di Piano all'interno del vigente Piano di Governo del Territorio.

Per tutte le Aree di Trasformazione produttive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari. Esse sono subordinate a:

- a. la predisposizione di uno studio di impatto da traffico, atto a verificare le ricadute sulla viabilità e sul traffico esistenti derivanti dall'insediamento delle nuove attività in relazione al numero di fruitori delle aree;
- b. la previsione degli interventi di adeguamento della viabilità, necessari a preservare livelli prestazionali e di sicurezza stradale della viabilità urbana ed extraurbana esistente, inseriti tra gli oneri convenzionali a carico dei lottizzanti, nonché realizzate prima dell'attivazione completa degli insediamenti;
- c. l'organizzazione degli accessi alla viabilità provinciale attraverso strade locali o di arroccamento a loro volta collegate alla Strada Provinciale mediante intersezioni esistenti opportunamente adeguate, nuove intersezioni a rotatoria oppure nuove intersezioni che consentano la sola svolta a destra senza la possibilità di attraversamento della carreggiata, poste ad un'adeguata distanza tra loro; gli Ambiti ATP1 e ATP7 adiacenti alla SP exSS494 non potranno avere accessi diretti alla strada provinciale se non attraverso autorizzazione provinciale agli stessi.
- d. la realizzazione del verde, secondo quanto specificato dall'articolo 15, con particolare attenzione verso le strade e le aree pubbliche e verso le aree agricole;

TABELLA – DIMENSIONI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA (ATP0) PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

VILLANOVA	RISPETTO A PRG	SUPERFICIE MQ	SUPERFICIE UTILE MQ
ATP1	CONFERMATA	20.500	15.375
ATP2	CONFERMATA	18.200	13.650
ATP3	CONFERMATA	7.000	5.250
ATP4	CONFERMATA	24.000	18.000
ATP5	AMPLIATA	26.000	19.500
ATP6	CONFERMATA	10.000	7.500
ATP7	CONFERMATA	4.300	3.225
TOTALE COMUNE		110.000	82.500

La precedente tabella evidenzia una superficie utile produttiva aggiuntiva, derivante dall'attuazione delle Aree di Trasformazione previste dal vigente PGT, pari a poco più di 80.000 metri quadrati.

Di fatto è bene ribadire che, come avviene anche per le aree di trasformazione residenziale, tutte le aree classificate come "aree di trasformazione produttive" dal presente PGT sono aree potenzialmente edificabili senza valore giuridico sul regime dei suoli fino all'approvazione e al convenzionamento del relativo piano attuativo.

Le modifiche introdotte dalla presente Variante di PGT sono riportate nella successiva tabella e consistono in:

- 1) la modifica dell'area ATP3 in area consolidata produttiva (in quanto l'area risulta già attuata ed edificata) e inserimento della nuova ATP3 (con superficie pari a 9.800mq) necessaria per l'ampliamento dell'area produttiva esistente;
- 2) l'inserimento della nuova ATP8 (con superficie pari a 7.000mq) necessaria per l'ampliamento dell'area produttiva esistente;
- 3) l'inserimento della nuova ATP8 (con superficie pari a 5.300mq) necessaria per l'ampliamento dell'area produttiva esistente.

Tali modifiche introdotte dalla presente Variante di PGT comportano la diminuzione delle aree destinate all'agricoltura rispetto a quelle previste dal PGT vigente, per una superficie totale di 22.100mq, che si bilancia con i 22.400mq derivanti dall'eliminazione delle superficie destinate ad aree di trasformazione residenziale dal PGT vigente, di cui si è detto in precedenza

TABELLA – DIMENSIONI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA (ATP0) PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DELLA PRESENTE VARIANTE DI PGT

VILLANOVA	RISPETTO A PRG	SUPERFICIE MQ	SUPERFICIE UTILE MQ
ATP1	CONFERMATA	20.500	15.375
ATP2	CONFERMATA	18.200	13.650
ATP3	MODIFICATA	9.800	7.350
ATP4	CONFERMATA	24.000	18.000
ATP5	CONFERMATA	26.000	19.500
ATP6	CONFERMATA	10.000	7.500
ATP7	CONFERMATA	4.300	3.225
ATP8	AMPLIATA	5.300	3.975
ATP9	AMPLIATA	7.000	5.250
TOTALE COMUNE		125.100	93.825

L'Attuazione delle Aree di Trasformazione produttive previste, come si evidenzia nella successiva tabella, induce una quantità di nuove aree per servizi pari a oltre 9.000 metri quadrati, che corrispondono ad una quota minima di 10 metri quadrati per 100 metri quadrati di superficie lorda.

TABELLA – DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE AREE PER SERVIZI RELATIVE ALLE AREE DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVE PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DELLA VARIANTE

VILLANOVA	RISPETTO A PRG	SUPERFICIE MQ	SU MQ	SERVIZI (MQ)
ATP1	CONFERMATA	20.500	15.375	1.538
ATP2	CONFERMATA	18.200	13.650	1.365
ATP3	MODIFICATA	9.800	7.350	735
ATP4	CONFERMATA	24.000	18.000	1.800
ATP5	CONFERMATA	26.000	19.500	1.950
ATP6	CONFERMATA	10.000	7.500	750
ATP7	CONFERMATA	4.300	3.225	323
ATP8	AMPLIATA	5.300	3.975	398
ATP9	AMPLIATA	7.000	5.250	525
TOTALE COMUNE		125.100	93.825	9.383

Inoltre, come si evince dalle precedenti asserzioni all'interno delle Aree di Trasformazione è sempre prevista una quota di verde privato minimo e una quantità di alberi, e anche di arbusti, non inferiore a quelle di seguito indicate nella tabella.

Complessivamente, l'attuazione delle Aree di Trasformazione produttive previste dalla presente Variante di PGT induce un aumento delle aree a verde e piantumate esistenti pari a circa 15.000 mq con circa 300 alberi e altrettanti arbusti di nuovo impianto.

TABELLA – DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE AREE A VERDE ALL'INTERNO DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVE PREVISTE DAL DOCUMENTO DI PIANO NELL'AMBITO DELLA VARIANTE

VILLANOVA	SUPERFICIE (MQ)	VERDE (MQ)	NUOVI ALBERI
ATP1	20.500	2.460	49
ATP2	18.200	2.184	44
ATP3	9.800	1.176	24
ATP4	24.000	2.880	58
ATP5	26.000	3.120	62
ATP6	10.000	1.200	24
ATP7	4.300	516	10
ATP8	5.300	636	13
ATP9	7.000	840	17
TOTALE COMUNE	125.100	15.012	300

(Si ipotizza una quantità pari al 20% della superficie territoriale utilizzata per interventi di aree per viabilità e sosta)

12. LE MODIFICHE DI VARIANTE DEL PGT

La presente variante del Piano di Governo del Territorio prevede le seguenti modifiche alla tavola delle previsioni di Piano (elaborato DP10 – Tavola delle previsioni del territorio comunale – Modifiche aree PGT vigente – scala 1:5000):

- 1) modifica (contrassegnata con il numero 1) di un'area da Area di Trasformazione Residenziale (parte dell'area ATR3 con una superficie pari a 11.300mq) ad area destinata all'agricoltura, riazzonata come Zona G2 del PTC del Parco regionale del Ticino, di cui alla DGR n.5983 del 2 agosto 2001;
- 2) eliminazione (contrassegnata con il numero 2) dell'Area di Trasformazione ATR2 (con superficie pari a 12.000mq), che non risulta necessaria ai fini della domanda insediativa richiesta, e il conseguente riazzonamento della stessa area come Zona G2 del PTC del Parco regionale del Ticino, di cui alla DGR n.5983 del 2 agosto 2001;
- 3) modifica (contrassegnata con il numero 3) di un'area del tessuto residenziale consolidato in area del tessuto consolidato a verde privato localizzata a Villanova (per una superficie pari a 1.030mq);
- 4) modifica (contrassegnata con il numero 4) di un'area del tessuto residenziale consolidato in area del tessuto consolidato a verde privato localizzata nell'area della Stazione (per una superficie pari a 705mq);
- 5) modifica (contrassegnata con il numero 5) di un'area dell'ATP3 del vigente PGT, localizzata nella zona della Stazione, che viene riazzonata come tessuto consolidato produttivo in quanto gli interventi sono già stati attuati e realizzati, (per una superficie pari a 7.000mq);
- 6) modifica (contrassegnata con il numero 6) di un'area localizzata nella zona della Stazione, da area agricola (Zona G2 del PTC del Parco) ad Area di Trasformazione produttiva (nuova ATP3), necessaria per l'ampliamento delle attività esistenti (per una superficie pari a 9.800mq);
- 7) modifica (contrassegnata con il numero 7) di un'area localizzata nella zona della Stazione, da area agricola (Zona G2 del PTC del Parco) ad Area di Trasformazione produttiva (nuova ATP8), necessaria per l'ampliamento delle attività esistenti (per una superficie pari a 5.300mq);

- 8) modifica (contrassegnata con il numero 6) di un'area localizzata nella zona della Stazione, da area agricola (Zona G2 del PTC del Parco) ad Area di Trasformazione produttiva (nuova ATP9), necessaria per l'ampliamento delle attività esistenti (per una superficie pari a 7.000mq).

Le modifiche di previsione della presente Variante di PGT sono effettuate sono sintetizzate nella successiva tabella.

TABELLA – MODIFICHE DELLA AREE DI PREVISIONE NELLA PRESENTE VARIANTE DI PGT, INDIVIDUATE NELLA NUOVA TAVOLA DP10 DEL DOCUMENTO DI PIANO

	SUPERFICIE (MQ)	PGT VIGENTE	VARIANTE PGT	BILANCIO ECOLOGICO
1	11.300	ATR	AREA AGRICOLA (G2)	+11.300
2	12.000	ATR	AREA AGRICOLA (G2)	+12.000
3	1.030	TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE	TESSUTO CONSOLIDATO VERDE	0
4	705	TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE	TESSUTO CONSOLIDATO VERDE	0
5	7.000	ATP	TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO	0
6	9.800	AREA AGRICOLA (G2)	ATP	-9.800
7	5.300	AREA AGRICOLA	ATP	-5.300
8	7.000	AREA AGRICOLA (G2)	ATP	-7.000
BILANCIO ECOLOGICO (ART.2, C.1.D, LR31/14 E S.M.I.)				+1.200

Le modifiche sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n.31 del 2014 e s.m.i. Tale legge regionale, come è noto, prevede che:

- *“i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”* (articolo 5, comma 4 della LR31/14 e s.m.i.);
- il bilancio ecologico del suolo è *“la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero”* (articolo 2, comma 1, lettera 'd', della LR31/14 e s.m.i.).

Come si evince dalla precedente tabella, il bilancio ecologico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 2, comma 1, lettera 'd', della LR31/14 e s.m.i., risulta positivo, con un incremento delle aree destinate all'agricoltura pari a 1.200mq rispetto alle previsioni di PGT vigente.

Ulteriori riduzioni delle aree urbanizzate e urbanizzabili previste dal PGT potranno essere introdotte a seguito di ulteriore variante e in accordo a quanto previsto a seguito dell'approvazione del PTR e del PTCP in adeguamento ai contenuti della Legge Regionale n.31 del 2014.

Per completezza si riportano di seguito i valori quantitativi delle diverse Aree previste dalla presente variante del Piano di Governo del Territorio.

TABELLA – CONFRONTO DELLE SUPERFICI DI PROGETTO ESPRESSE IN METRI QUADRATI E IN PERCENTUALE, SUDDIVISE PER AREE, ALL'INTERNO DELLE AREE IC A SEGUITO DI ODIFICHE DI VARIANTE

	VILLANOVA	STAZIONE	ZONA EST	TOTALE	% IC
AREE VIABILITA'	48.420	22.850	8.550	79.820	9,80%
AREE PER SERVIZI	45.000	35.000	6.100	86.100	10,57%
AREE DEL NUCLEO STORICO	74.200	0	0	74.200	9,11%
AREE CONSOLIDATE RESIDENZIALI	114.950	15.900	2.650	133.500	16,40%
AREE CONSOLIDATE RES. IN ATTO	54.000	4.500	0	58.500	7,18%
AREE CONSOLIDATE PRODUTTIVE	6.400	142.500	54.200	203.100	24,94%
AREE TRASFORMAZIONE RES.	28.700	0	0	28.700	3,52%
AREE TRASFORMAZIONE PROD.	0	125.100	0	125.100	15,36%
AREE AGRICOLE INTERNE A IC	15.000	6.700	3.500	25.200	3,09%
TOTALE AREE IC	386.670	352.550	75.000	814.220	100,00%

La variante di PGT ha anche sistemato, riorganizzato e precisato la normativa di piano.

13. LE PREVISIONI RELATIVE ALLA POPOLAZIONE TEORICA DI PIANO

L'attuale situazione del Comune di Villanova d'Ardenghi evidenzia il dato di 43 metri quadrati per occupante in abitazioni occupate da persone residenti, superiore alla media provinciale che va oltre i 42 metri quadrati (ultimi dati ISTAT disponibili – Metri quadrati per occupante in abitazioni occupate da persone residenti - dettaglio comunale Pavia - Censimento Popolazione 2001).

In altri termini ad oggi nel Comune di Villanova sono sostanzialmente verificati i 50mq per abitante, già previsti quale dato significativo per il calcolo della popolazione teorica di piano dalla vecchia Legge Regionale n. 1 del 2001, ora abrogata dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, la quale peraltro non prevede per la determinazione della capacità insediativi regole quantitative.

In sostanza per la popolazione da insediare secondo le previsioni del Documento di Piano si può indicare quale dato di base 50mq per abitante teorico.

E' bene precisare anche che, come emerso dal quadro conoscitivo del Comune, l'attuale popolazione del Comune di Villanova d'Ardenghi, che è pari a 770 abitanti (fonte ISTAT al dicembre del 2016), ha subito un aumento di poco più dell'1% nell'ultimo quinquennio (periodo dal 2006 al 2016), inferiore rispetto a quello medio verificabile nella regione lomellina e anche a quello verificatosi nel precedente quinquennio (periodo dal 2001 al 2006), durante il quale il Comune ha subito un aumento superiore al 10%, doppio rispetto a quello medio verificabile nella regione lomellina.

Sulla base di questi elementi e delle previsioni di Variante del Documento di Piano si calcola una popolazione teorica aggiuntiva massima di circa 200 abitanti, derivanti dalle aree di trasformazione residenziale potenzialmente edificabili ai fini abitativi.

Evidentemente nella realtà dei fatti l'incremento teorico previsto dalla Variante del Documento di Piano è riducibile alla metà, ipotizzando una attuazione parziale dei diversi Piani da attuarsi sulle Aree di Trasformazione nei prossimi 5 anni. L'aumento dei residenti ipotizzato dal Documento di Piano è pertanto di circa 100 abitanti, pari ad un aumento della popolazione attuale del 12% circa.

Ulteriore incrementi volumetrici ammessi dalle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Governo del Territorio o interventi di trasformazione di immobili esistenti, che comportino aumenti della popolazione teorica di piano si considerano non incidenti sui calcoli di cui sopra, considerando gli spostamenti della popolazione attuale all'interno del territorio comunale.

14. LA TAVOLA DELLE PREVISIONI DI PIANO

Il Documento di Piano è corredato, oltre che dal quadro conoscitivo descritto già descritto, anche da una Tavola grafica, in scala 1:10.000 (Tavola delle Previsioni di Piano), che, senza assumere valore conformativo dei suoli, rappresenta:

- a) il perimetro del territorio comunale;
- b) gli ambiti di trasformazione;
- c) gli ambiti del tessuto urbano consolidato, con evidenziazione essenziale dei nuclei di antica formazione e delle zone a prevalente caratterizzazione monofunzionale produttiva e commerciale;
- d) le aree adibite a servizi ed impianti tecnologici;
- e) le aree destinate all'agricoltura;
- f) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
- l) e le previsioni sovracomunali;

Per evitare una difficile lettura della cartografia la Tavola delle previsioni di Piano è completata dagli elaborati dello studio geologico allegato dove si individuano:

- h) i vincoli e le classi di fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni di piano;

Le individuazioni di cui ai precedenti punti c), e), f), derivano direttamente dalle Tavole del Piano delle Regole che producono effetti giuridici. Le individuazioni di cui al precedente punto d) devono derivare direttamente dalle Tavole del Piano dei Servizi che producono effetti giuridici.

Benché la norma legislativa faccia esplicito riferimento soltanto alla rappresentazione degli ambiti di trasformazione, l'inserimento nella Tavola delle Previsioni di Piano di ulteriori elementi, con le modalità indicate, consente alla tavola stessa di svolgere anche una funzione di tipo strumentale di fondamentale importanza per il collegamento e l'interfaccia tra basi informative a scale diverse. Per assicurare l'efficacia della suddetta funzione è vincolante l'uso della scala 1:10.000.